Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 5 marzo 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1979, n. 784.

Modificazione allo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

N. 784. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvata la modificazione all'art. 1 dello statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, n. 1415.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1979, n. 785.

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 785. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, in Roma, viene autorizzato ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di L. 163.600.000, l'immobile rappresentato dai piani terra, 1°, 2°, 3°, 4° e 7° del fabbricato sito in Roma, via Algranati n. 33, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 602 n. 1376 sub. da 2 a 17 e da 23 a 25, di proprietà del sig. Angelo De Paolis, come da atto di compravendita 9 luglio 1969, n. 90747 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Salerno, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1979, n. 786.

Autorizzazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 786. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 375.000.000, il fabbricato di cinque piani sito in Torino, via Bligny n. 11, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 205 n. 137 subb. dall'1 al 22 compreso, di proprietà della società immobiliare Tabli, come da atto di compravendita 27 novembre 1969, n. 217259 di repertorio, a rogito avv. Remo Morone, notaio in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 787.

Autorizzazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, in Roma, ad acquistare alcuni immobili.

N. 787. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 1.122.000.000, tre palazzine site in Roma, via Diego Angeli n. 95 e via Ramperti, numeri 7-8, edificate su terreno censito al nuovo catasto terreni al foglio 605, particelle 794, 447, 798, 642, 668, 699, 899 parte, di proprietà rispettivamente dei signori Vittorio e Alberto Miconi, come da atti di compravendita 29 dicembre 1962, numeri 817559 e 817560 di repertorio, a rogito dottor Daniele Migliori, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 98

LEGGE 5 marzo 1980, n. 39.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 675, concernente abrogazione del decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1968, n. 1188, recante norme sul divieto dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 675, concernente abrogazione del decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1968, n. 1188, recante norme

sul divieto dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere la emigrazione verso la Rhodesia del Sud.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 5 marzo 1980, n. **40**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 676, concernente la proroga al 31 dicembre 1980 dell'intervento finanziario dello Stato per lo svolgimento della linea Italia-Nord America Atlantico esercitata dalla società di navigazione « Italia » e per la linea Italia-India-Pakistan-Bangladesh esercitata dalla società di navigazione « Lloyd Triestino ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 676, concernente la proroga al 31 dicembre 1980 dell'intervento finanziario dello Stato per lo svolgimento della linea Italia-Nord America Atlantico esercitata dalla società di navigazione « Italia » e per la linea Italia-India-Pakistan-Bangladesh esercitata dalla società di navigazione « Lloyd Triestino », è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« La corresponsione, in scadenza il 31 dicembre 1979, del contributo di avviamento e della sovvenzione previsti dal primo comma dell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, modificato dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1977, n. 373, per l'esercizio, rispettivamente, del servizio Italia-Nord America Atlantico e della linea Italia-India-Pakistan-Bangladesh, è prorogata fino al 31 dicembre 1980. »;

il terzo comma è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1980, n. **41**.

Approvazione del nuovo statuto e modificazione alla denominazione dell'Accademia nazionale di ragioneria, in Bologna.

N. 41. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia nazionale di ragioneria, in Bologna, contenente, tra l'altro, la nuova denominazione di: « Accademia italiana di economia aziendale » assunta dall'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1980
Registro n. 4 *Beni culturali, foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1980.

Ripartizione definitiva tra i comuni della somma prevista dall'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, in legge 15 febbraio 1980, n. 25;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1979, con il quale è stata effettuata una prima ripartizione, limitatamente a lire 20 miliardi, della somma di lire 400 miliardi, già stanziati con l'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505 e che, con il ripetuto art. 7, è stata attribuita a favore dei comuni con popolazione superiore ai 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per il 1978, per l'acquisto, anche nel territorio di comuni vicini, di alloggi liberi già costruiti od in corso di costruzione, da ultimare entro il 30 settembre 1980, aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e nell'eventualità di residua disponibilità sulla somma posta a disposizione dei comuni interessati, per l'acquisto di alloggi con superficie superiore a quella definita nel terzo comma dell'art. 16 della legge n. 457/1978 con il limite massimo di 120 mq per unità abitativa ovvero di immobili degradati da risanare, qualora i lavori necessari possono essere ultimati entro il 31 dicembre 1980, con esclusione comunque di alloggi classificati nelle categorie catastali *A*/1, *A*/8 e *A*/9 o che siano stati costruiti in difformità dello strumento urbanistico;

Sentito il comitato per l'edilizia residenziale che nella seduta del 21 febbraio u.s. ha espresso il parere di procedere alla ripartizione degli ulteriori 200 miliardi con le stesse percentuali indicate nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 1979;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici:

Decreta:

Art. 1.

La somma residua di 200 miliardi sullo stanziamento di lire 400 miliardi attribuito dall'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, in legge 15 febbraio 1980, n. 25, ai comuni con popolazione superiore ai 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978 per l'acquisto, anche nel territorio di comuni vicini, di alloggi

già costruiti od in corso di costruzione, da ultimare entro il 30 settembre 1980 con le caratteristiche sopra specificate è così ripartita:

Città	Importo (in milioni)
Torino	22.120
Milano	31.940
Venezia	6.760
Genova	14.880
Bologna	9.000
Firenze	8.760
Roma	55.000
Napoli	23.680
Bari	7.320
Palermo	12.980
Catania	7.560
Sommano	200.000

Art. 2.

Di conseguenza la somma complessiva di lire 400 miliardi di cui all'art. 7 sopra citato risulta così ripartita tra le città interessate:

Città	Importo (in milioni)
Torino	44.240
Milano	63.880
Venezia	13.520
Genova	29.760
Bologna	18.000
Firenze	17.520
Roma	110.000
Napoli	47.360
Bari	14.640
Palermo	25.960
Catania	15.120
Sommano	400.000

Art. 3.

L'erogazione dei fondi avverrà tramite la Cassa depositi e prestiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(2336)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota n. 15114 del 7 settembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Giuseppe Pergola, rappresentante della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, dimisisonario, con il rag. Amedeo Stasio;

Decreta:

Il rag. Amedeo Stasio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Salerno, quale rappresentante della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, in sostituzione del dott. Giuseppe Pergola, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2085)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Piacenza, per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale è stata istituita la borsa merci di Piacenza;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Piacenza, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1974;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza formulata con deliberazione n. 403 del 21 dicembre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Piacenza per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Massarino dott. Angelo;
2) Tosi dott. Fiorenzo;
3) Gatti comm. Luigi;
4) Dallagiovanna Guido;
5) Palladini cav. Pietro;
6) Bonelli Carlo;
7) Squeri Carlo.

Membri supplenti:

1) Ziliani Ernesto;
2) Colla per. chim. Giuseppe;
3) Ricciotti Bargoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(1531)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Napoli, per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Napoli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Napoli, approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, formulata con deliberazione n. 542 del 9 novembre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Giovagnoli dott. Gianfranco;
2) Fricano dott. Remo;
3) Prota geom. Antonio;
4) Bonaiuto comm. Onofrio;
5) Pezzullo dott. Sossio;
6) Rocco dott. Ferdinando;
7) Punzo comm. Marco.

Membri supplenti:

1) Percossi dott. Mario;
2) Manzo comm. Sabato;
3) Ambrosio rag. Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(1528)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balsamo & C., in Modugno.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Balsamo & C. di Modugno (Bari);

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 maggio 1979 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere della commisisone regionale per l'impiego;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balsamo & C. di Modugno (Bari), è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2281)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto l'art. 2 della predetta legge il quale ha istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) la Sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione - S.A.C.E.;

Visti gli articoli 5 e 7 della legge menzionata, i quali prevedono la costituzione di un comitato di gestione della suddetta Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - S.A.C.E.;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1977, con il quale il dott. Eugenio Carbone venne, tra gli altri, nominato membro effettivo del comitato di gestione della suddetta sezione su designazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che il predetto dott. Carbone è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato il dott. Vittorio Baratticri, quale membro effettivo del ripetuto comitato di gestione, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Decreta:

Il dott. Vittorio Barattieri è nominato membro effettivo del comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (S.A.C.E.) su designazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in sostituzione del dottor Eugenio Carbone, collocato a riposo.

Il predetto scadrà dalla carica insieme agli altri membri del comitato di gestione nominati con il decreto del 13 luglio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

(1951)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Versamento diretto allo sportello dell'esattoria delle ritenute alla fonte dell'Irpeg, dell'Ilor e della pena pecuniaria. Proroga di validità delle distinte di versamento approvate con decreto ministeriale 27 luglio 1978.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1979, con il quale sono state apportate modifiche alle distinte e ai bollettini di c/c postale per versamenti diretti in esattoria;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1979, con il quale si è disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei fac-simile delle distinte, di versamento in esattoria, modelli 6, 7, 8, 9, 11, 15 e 21, Modul. F. Imposte numeri 506, 507, 508, 509, 511, 515 e 523, e se ne è resa obbligatoria l'utilizzazione a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di concedere un maggior termine per l'approntamento delle scorte delle suddette distinte di versamento;

Decreta:

Articolo unico

L'utilizzazione delle distinte di versamento in esattoria, allegate al decreto ministeriale 13 dicembre 1979, è obbligatoria a decorrere dal 1° maggio 1980.

Fino al 30 aprile 1980 è consentito l'uso dei modelli approvati con il decreto ministeriale 27 luglio 1978, opportunamente integrati con l'indicazione dell'ufficio delle imposte competente secondo il domicilio fiscale del versante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(2279)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 159/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne, per il Regno Unito, la soppressione degli importi compensativi monetari in taluni settori e la loro modifica in altri.

Pubblicato nel n. L 21 *del* 28 *gennaio* 1980

(20/C)

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 del Consiglio, del 21 gennaio 1980, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 del Consiglio, del 21 gennaio 1980, relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni.

Regolamento (CEE) n. 162/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 163/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 164/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 165/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 166/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 167/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 168/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica della Guinea a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 169/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 170/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di burro, butteroil e latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 171/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 172/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 173/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, recante rettifica del regolamento (CEE) n. 146/80 che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 174/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 175/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2923/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77 relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1979/1980), pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 333 del 27 dicembre 1979.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 39/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 9 del 12 gennaio 1980.

Pubblicati nel n. L 20 *del* 26 *gennaio* 1980.

(21/C)

Regolamento (CEE) n. 176/80 del Consiglio, del 15 gennaio 1980, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer.

Regolamento (CEE) n. 177/80 della commissione, del 28 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 178/80 della commissione, del 28 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 179/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Benelux di abiti tessuti (categoria 26) originari del Brasile.

Regolamento (CEE) n. 180/80 della commissione, del 28 gennaio 1980, che proroga il regime relativo alla gestione dei limiti quantitativi all'importazione di alcuni prodotti di iuta originari del Bangladesh e dell'India.

Regolamento (CEE) n. 181/80 della commissione, del 28 gennaio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 182/80 della commissione, del 28 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 22 *del* 29 *febbraio* 1980.

(22/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento dei poteri dell'assemblea ai commissari governativi delle società cooperative « Consorzio produttori latte della provincia di Venezia » e « Consorzio produttori latte della Marca Trevigiana ».

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1980 sono stati conferiti al dott. Sante Zucchelli, commissario governativo della società cooperativa « Consorzio produttori latte della provincia di Venezia » a r.l., in Venezia, frazione Mestre-Carpenedo, ed al rag. Ivo Furlan, commissario governativo della società cooperativa « Consorzio produttori latte della Marca Trevigiana » Soc. coop. a r.l., in Treviso, i poteri delle assemblee generali straordinarie dei soci al fine di deliberare la fusione, mediante la costituzione di una società nuova, dei predetti consorzi alle seguenti condizioni:

constatata l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea generale straordinaria dei soci mediante un preventivo effettivo tentativo di convocazione della medesima per deliberare la fusione;

sicura volontà della maggior parte dei soci stessi di pervenire alla suddetta fusione acquisita o confermata in occasione del tentativo di cui sopra;

garanzia delle possibilità di recesso da parte dei soci dissenzienti.

(2072)

Scioglimento della società cooperativa agricola « La.Ri.B. - Latterie riunite bergamasche - Soc. coop. a r.l. », in Bergamo.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1980 la società cooperativa agricola « La.Ri.B. - Latterie riunite bergamasche - Soc. coop. a r.l. », in Bergamo, costituita per rogito notaio Luciano Colombo il 16 aprile 1967, rep. n. 35187, reg. soc. n. 6003, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giuseppe Cappella.

(1956)

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « La Lumiera », in Allumiere.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1980 la sig.ra Moraldi Rita è stata nominata componente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « La Lumiera », in Allumiere (Roma), in sostituzione del dott. Nicola Finocchiaro, dimissionario.

(1957)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A 418 dell'11 febbraio 1980, relativa alla temporanea esportazione di campioni costituiti da oggetti di gioielleria ed oreficeria.

(2256)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Cosenza ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cosenza 28 dicembre 1979, l'Università di Cosenza è autorizzata ad accettare la donazione di L. 15.000.000 disposta dal sig. Andrea Croccia in favore dell'università stessa, allo scopo di istituire due borse di studio.

(1955)

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Padova 19 dicembre 1979, n. 4059 Div. A/2, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare in donazione dalla « Siemens Elettra » S.p.a. un centro di sviluppo per microcomputer (S.M.E.) da installarsi presso l'istituto di elettrotecnica ed elettronica della facoltà di ingegneria della stessa università.

(1928)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'intestazione del decreto di sospensione 7 ottobre 1979, n. 23/S, relativo alla specialità medicinale denominata « Adenopirina B12 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 18 dicembre 1979, pag. 10275, e nel sommario della stessa *Gazzetta Ufficiale*, pag. 10265, ove si legge: « *Revoca* dell'autorizzazione alla produzione e al commercio ... », leggasi: « *Sospensione* dell'autorizzazione alla produzione e al commercio ... ».

(2132)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 29 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	820,80	820,80	820,70	820,80	—	—	820,70	820,80	820,80	820,70
Dollaro canadese	716,40	716,40	717 —	716,40	—	—	714,10	716,40	716,40	716,40
Marco germanico	463,25	463,25	463,20	463,25	—	—	463,20	463,25	463,25	463,25
Fiorino olandese	421,07	421,07	421,25	421,07	—	—	421,24	421,07	421,07	421,10
Franco belga	28,537	28,537	28,54	28,537	—	—	28,545	28,537	28,537	28,55
Franco francese	197,72	197,72	197,75	197,72	—	—	198,75	197,72	197,72	197,75
Lira sterlina	1871,05	1871,05	1872 —	1871,05	—	—	1870,50	1871,05	1871,05	1871,05
Lira irlandese	1711 —	1711 —	1712 —	1711 —	—	—	1711,50	1711 —	1711 —	—
Corona danese	148,93	148,93	149 —	148,93	—	—	148,86	148,93	148,93	148,95
Corona norvegese	167,32	167,32	167,25	167,32	—	—	167,40	167,32	167,32	167,35
Corona svedese	194,93	194,93	195 —	194,93	—	—	194,80	194,93	194,93	194,95
Franco svizzero	485,25	485,25	485,90	485,25	—	—	485,60	485,25	485,25	485,25
Scellino austriaco	64,725	64,725	64,75	64,725	—	—	64,76	64,725	64,725	64,75
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,08	17 —	—	—	17 —	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	12,252	12,252	12,24	12,252	—	—	12,257	12,252	12,252	12,25
Yen giapponese	3,28	3,28	3,28	3,28	—	—	3,287	3,28	3,28	3,28

Media dei titoli del 29 febbraio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	86 —
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	100 —
» » » » 1- 6-1978/80	99,500
» » » » 1- 8-1978/80	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,500
» » » » 1- 3-1979/81	99,275
» » » » 1- 7-1979/81	98,900
» » » » 1- 5-1979/82	97,225
» » » » 1- 7-1979/82	97,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,950
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,725
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,250
» » » 12 % 1- 4-1982	96,400
» » » 12 % 1-10-1983	94,925
» » » 12 % 1- 1-1984	95,300
» » » 12 % 1- 4-1984	95,275
» » » 12 % 1-10-1987	94,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 febbraio 1980

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	820,75
Dollaro canadese	715,25
Marco germanico	463,225
Fiorino olandese	421,155
Franco belga	28,541
Franco francese	198,235
Lira sterlina	1870,775
Lira irlandese	1711,25
Corona danese	148,895
Corona norvegese	167,36
Corona svedese	194,865
Franco svizzero	485,425
Scellino austriaco	64,742
Escudo portoghese	17 —
Peseta spagnola	12,254
Yen giapponese	3,283

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato il 5 maggio 1979, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1979;

Letta la nota n. 1155/78 del 15 novembre 1979, con la quale il presidente della corte d'appello di Ancona nell'informare che il dott. Osvaldo Pallucchini, componente supplente di quella commissione è in aspettativa per malattia e, pertanto, impedito a partecipare ai lavori della commissione medesima propone la sostituzione dello stesso con il dott. Sergio Lucentini;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Lucentini Sergio, sostituto procuratore generale è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Ancona in sostituzione del dott. Osvaldo Pallucchini.

Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1980
Registro n. 4 Giustizia, foglio n. 342

(1498)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per titoli, a centonove posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 57, concernente integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha elevato il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, concernente provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della suindicata direzione generale, ed in particolare l'art. 3 della legge stessa, anche in relazione all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Ritenuto che, per effetto dell'ampliamento degli organici disposto dalla predetta legge n. 625/1978, può essere indetto un pubblico concorso per la copertura dei posti che risultano vacanti nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tenuto conto di quelli riservati alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, a commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le seguenti regioni e per i posti indicati a fianco di ciascuna di esse:

Piemonte	posti n. 12
Lombardia	» 18
Friuli-Venezia Giulia	» 3
Veneto	» 6
Emilia-Romagna	» 6
Toscana	» 4
Lazio	» 50
Abruzzo	» 2
Sicilia	» 5
Sardegna	» 3

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola regione, la cui scelta deve essere fatta con la domanda di ammissione al concorso stesso. I vincitori del concorso devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

3) buona condotta;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) licenza elementare (quinta classe).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso — ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domanda di ammissione e titoli valutabili

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la loro domanda di ammissione, debitamente firmata, redatta su carta da bollo conformemente al modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina la sede assegnatagli e di permanervi per un periodo di almeno cinque anni;

m) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dello aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, in luogo delle predette autenticazioni, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda tutti i documenti, in originale o in copia autentica ed in regola con le norme sul bollo, atti a dimostrare il possesso di uno o più titoli fra quelli successivamente elencati, che intendono far valere ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate anche nello schema allegato al presente bando, così come non si terrà conto delle domande non firmate dal candidato o la cui firma non sia stata autenticata nei modi e nelle forme di legge.

Non si terrà parimenti conto delle domande che non contengano l'indicazione della regione prescelta o che contengano l'indicazione di una regione non elencata nel precedente art. 1 o che contengano l'indicazione di più regioni.

TITOLI VALUTABILI

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici;

c) servizi comunque prestati presso privati.

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) idoneità in concorsi statali per esame;

h) diploma di dattilografia.

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonchè documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) patente per la guida di autoveicoli di categoria *B*;

m) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenza che la commissione esaminatrice del concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere.

Non formeranno oggetto di valutazione quei titoli che non siano documentati con l'osservanza delle modalità sopra specificate.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686 e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione stessa determinerà i criteri di massima per la valutazione dei titoli ed assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella suddetta valutazione dei titoli avranno ottenuto un punteggio non inferiore a sei decimi.

Art. 5.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione dei relativi documenti

I concorrenti dichiarati idonei debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nelle forme prescritte.

I titoli suddetti sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè vengano documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti al possesso di titoli di preferenza.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, per le varie regioni, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili.

Le graduatorie dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e sottopone i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte degli uffici sanitari compartimentali delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera ausiliaria della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale o in copia su carta da bollo, autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale di stato civile del comune di origine; qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare. I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di preferenza nella nomina, ai sensi del precedente art. 5;

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quello del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque possano influire negativamente sul pieno rendimento nel servizio per il disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera ausiliaria della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Tale accertamento verrà effettuato con gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione del personale ausiliario presso le ferrovie dello Stato (gruppo terzo della tabella allegata al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668).

I candidati si presenteranno alla visita medica muniti di un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che è stato effettuato l'esame sierologico di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) i candidati di sesso maschile produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco recante, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici potranno limitarsi a produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al punto 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al punto 6) del primo comma.

I candidati che si trovano alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa, o quelli in servizio nei Corpi di polizia, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al punto 7) del primo comma, in luogo dei quali produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti con il presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 6.

I concorrenti potranno fare riferimento ai documenti in possesso di questa amministrazione che non siano già scaduti secondo quanto precisato nel presente articolo.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova commessi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina stessa.

I vincitori del concorso devono permanere, per almeno cinque anni, nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina.

Art. 9.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1979
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 249

Schema della domanda di ammissione
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .

Cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito)

. . . .

Data di nascita (giorno, mese, anno)

. . . .

Luogo di nascita (comune e provincia; Stato di nascita solo per i nati all'estero)

. . . .

Residenza (via, numero civico, c.a.p., provincia)

. . . .

Recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia) (se diverso dalla residenza)

. . . .

Licenza elementare conseguita, presso la scuola. . . . .
(indicare la città sede della stessa) nell'anno scolastico . . . .

Regione prescelta . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, a commesso in prova per n. . . posti assegnati alla regione . . ., impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara, nell'ordine:

A) Di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del titolo massimo di età stabilito dall'art. 2 del bando).

B) Di essere cittadino italiano.

C) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi).

D) Di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate).

E) Di essere in possesso della licenza elementare.

F) Di avere soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

G) Di non avere mai prestato servizio presso una amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la durata del servizio prestato con l'indicazione della data di inizio e termine e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

H) Di accettare, in caso di nomina, la destinazione assegnatagli, con l'impegno di permanervi per almeno cinque anni.

I) Di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Allega i sottoindicati documenti attestanti i titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito . .

. .

Data, . .

Firma del candidato

. . . .

(da autenticare da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata)

(2066)

OSPEDALE CIVILE « BEATO ANGELO » DI ACRI

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acri (Cosenza).

(766/S)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI PONTREMOLI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pontremoli (Massa Carrara).

(797/S)

OSPEDALE DI MATERNITA' « S. BAMBINO » DI CATANIA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(778/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della sezione autonoma di urologia;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(780/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto della divisione lungodegenti;
un posto di aiuto istopatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(781/S)

OSPEDALE DI TRICASE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della sezione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricase (Lecce).

(769/S)

OSPEDALE « G. P. DELOGU » DI GHILARZA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Ghilarza (Oristano).

(767/S)

ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anatomo-patologo;

un posto di primario e un posto di aiuto oncologo;

tre posti di aiuto e sette posti di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(770/S)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(768/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(779/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con obbligo del rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e cinque posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soverato (Catanzaro).

(775/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1979, n. **51.**

Norme per la promozione e la diffusione della pratica sportiva e per la realizzazione ed il miglioramento dei relativi impianti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Lazio interviene per lo sviluppo delle attività fisico-ricreative e sportive dei cittadini, come mezzo di elevazione culturale e sociale e di tutela dello stato di salute e delle condizioni psico-fisiche dell'individuo ed a tal fine realizza piani per la promozione della pratica sportiva e per lo sviluppo di adeguati servizi e strutture.

Art. 2.

Obiettivi e priorità

La Regione, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale e per la realizzazione dei piani di intervento nel settore dello sport, interviene a sostegno di iniziative tendenti a determinare:

a) l'estensione del numero dei cittadini che si dedicano alla pratica fisico-ricreativa e sportiva;

b) lo sviluppo tra i cittadini di forme associative sociali e culturali a carattere partecipativo con particolare riferimento per quelle che interessano i giovani, gli strati meno abbienti e gli emarginati della collettività regionale;

c) l'equilibrato sviluppo nel territorio delle strutture per l'esercizio delle diverse discipline sportive con particolare riferimento a quelle di base;

d) la valorizzazione della funzione dello sport quale strumento di medicina preventiva e riabilitativa;

e) la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento e l'impiego di operatori e animatori sportivi;

f) il collegamento degli interventi con le strutture scolastiche e le altre infrastrutture sociali in un quadro di riferimento distrettuale che tenda alla integrazione dei servizi a tale livello,

g) la costruzione, l'acquisizione, il completamento, il recupero, il riattivamento, l'ampliamento ed il miglioramento della funzionalità di impianti e di attrezzature sportive di esercizio soprattutto a carattere polivalente.

Art. 3.

Natura e destinatari degli interventi

Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione concede contributi:

a) a comuni e loro consorzi o associazioni per programmi di costruzione, acquisizione, completamento, recupero, riattivamento, ampliamento e miglioramento delle funzionalità di impianti sportivi e per la manutenzione straordinaria e l'acquisizione in uso mediante convenzione con terzi degli stessi;

b) ricerche e sperimentazioni, con divulgazione dei bito dei programmi degli enti locali, a società ed associazioni sportive che non svolgano attività professionistiche o a carattere commerciale, per l'acquisto delle attrezzature di base relative ad impianti o a percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica;

c) ai soggetti indicati nelle lettere precedenti, alle comunità montane, agli enti di promozione sportiva ad ordinamento democratico riconosciuti dal C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano) ed alle consulte giovanili per la promozione della pratica sportiva e di iniziative e manifestazioni di particolare rilievo;

d) ai consorzi per i servizi sociali e sanitari, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, per l'acquisto di attrezzature specifiche di medicina sportiva.

I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti a fornire tutti i dati di conoscenza la cui acquisizione si rendesse necessaria per lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2.

Art. 4.

Iniziative attuate o promosse dalla Regione

Per i fini di cui agli articoli 1 e 2 la Regione attua o promuove:

a) il reperimento e la divulgazione delle informazioni sulla situazione esistente necessarie alla redazione e all'attuazione dei piani regionali;

b) ricerche e sperimentazioni, con divulgazione dei relativi risultati;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di operatori e animatori sportivi e di addetti alla manutenzione e gestione degli impianti e l'impiego di tale personale anche nel quadro dei piani di intervento di cui alla legge n. 285 del 1° giugno 1977, e successive modificazioni;

d) programmi di attività, iniziative e manifestazioni di particolare rilievo per la promozione della pratica sportiva;

e) la verifica sulla corretta attuazione delle iniziative realizzate nell'ambito della presente legge.

La Regione cura la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, direttamente o mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati specializzati, operanti a livello regionale e interregionale.

Titolo II

CRITERI DI INTERVENTO

Art. 5.

Impianti sportivi

La misura dei contributi è stabilita, per gli interventi di cui all'art. 3, lettera *a*), tenendo conto con priorità:

1) del loro collegamento funzionale con le scuole e gli istituti di istruzione e con le strutture sociali e territoriali;

2) delle caratteristiche di progettazione che tendano al massimo di possibilità di impiego e di economicità di gestione degli impianti, alla loro standardizzazione e predisposizione allo sviluppo modulare;

3) della agevole fruibilità da parte degli utenti in relazione ai servizi terziari ed all'inserimento in un sistema di verde libero ed attrezzato;

4) dell'adozione di soluzioni tecniche che consentano l'uso degli impianti ai cittadini con ridotta capacità psico-motoria;

5) del carattere di polivalenza degli impianti e della loro integrazione con spazi-gioco per bambini, servizi e strutture per attività socio-culturali e del tempo libero;

6) del loro grado di compatibilità e complementarietà con l'offerta turistica e ricettiva per impianti localizzati in zone a prevalente vocazione turistica.

La Regione tiene altresì conto con carattere di preferenza dei progetti che prevedono il completamento, il recupero e il riattivamento di impianti esistenti e di progetti a carattere intercomunale.

I progetti ammessi a contributo devono prevedere il superamento delle « barriere architettoniche » ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 6.

Attrezzature tecnico-sportive

La misura dei contributi per gli interventi di cui all'art. 3, lettere *b*) e *d*), è stabilita tenendo conto con priorità:

1) del grado di polivalenza e della maggiore fruibilità ed economia di gestione degli impianti che la installazione e destinazione delle attrezzature richieste permette di realizzare;

2) del grado di corrispondenza delle attrezzature con la destinazione d'uso degli impianti per le quali sono richieste;

3) della loro destinazione all'uso integrato per categorie con ridotta capacità psico-motoria, agli anziani, ai bambini;
4) della loro compatibilità con i valori ambientali nel caso di destinazione a parchi o percorsi attrezzati.

Art. 7.
Programmi e iniziative di promozione

La misura dei contributi per gli interventi di cui all'art. 3, lettera *c*), è stabilita tenendo conto con priorità:

1) del loro inserimento in programmi organici di attività di diffusione della pratica sportiva conformi alle finalità della presente legge;
2) della loro emanazione da parte di organizzazioni anche territoriali a carattere partecipativo o che siano espressione di organismi di natura democratica a base elettiva;
3) della loro idoneità a determinare in fase di preparazione, allestimento e realizzazione, il coinvolgimento diretto e la partecipazione dei cittadini e, in particolare, dei giovani;
4) del loro collegamento con altre iniziative sociali e culturali a carattere popolare destinate al recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e artistico della zona;
5) della loro finalizzazione al reinserimento ed all'integrazione sociale degli anziani, dei minorati e, in generale, delle categorie con ridotte capacità psico-motorie ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Art. 8.
Misura dei contributi

La misura massima dei contributi è determinata:

1) per le iniziative di cui all'art. 3, lettera *a*), fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Tale limite può essere elevato fino al 75 per cento per progetti compresi nelle aree classificate economicamente depresse secondo le previsioni della legge n. 1002 del 3 dicembre 1971, per progetti a carattere intercomunale, per progetti compresi nelle aree distrettuali che siano definite gravemente carenti di impianti ricreativo-sportivi secondo i parametri stabiliti dalla programmazione regionale;
2) per le iniziative di cui all'art. 3, lettere *b*) e *d*), fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
3) per le iniziative di cui all'art. 3, lettere *c*), fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento delle iniziative stesse.

Titolo III

CONSULTA REGIONALE PER LO SPORT E LE ATTIVITA' FISICO-RICREATIVE

Art. 9.
Compiti e composizione della consulta

Per realizzare la massima partecipazione all'attuazione degli obiettivi e priorità di cui all'art. 2 della presente legge è istituita la consulta regionale per lo sport e l'attività fisico-ricreativa.

La consulta esprime indicazioni per il coordinamento dei piani di intervento regionale e degli altri provvedimenti regionali e statali in materia.

La consulta formula proposte attinenti alla pratica sportiva di base, all'attività motoria, ai problemi di medicina sportiva, alla formazione di operatori e animatori sportivi e alle strutture in genere.

Compongono la consulta regionale per lo sport e le attività fisico-ricreative:

1) l'assessore regionale allo sport con funzioni di presidente;
2) il presidente o un consigliere componente in rappresentanza della competente commissione consiliare;
3) il responsabile del competente ufficio dell'assessorato al turismo ed allo sport con funzioni di relatore;
4) il delegato regionale del C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano);
5) i presidenti dei comitati provinciali C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano);
6) quattro rappresentanti di federazioni sportive designati dal consiglio regionale C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano);
7) un rappresentante della F.I.S.M. (Federazione italiana sport minorati) designato dal suo consiglio federale;
8) il rappresentante del servizio regionale impianti sportivi C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano);
9) il sovrintendente regionale alla pubblica istruzione o un suo delegato;
10) un rappresentante designato, di intesa, dai consigli provinciali scolastici del Lazio;
11) il rappresentante regionale della federazione medici sportivi;
12) gli assessori allo sport delle province del Lazio o loro delegati;
13) l'assessore allo sport del comune di Roma o suo delegato;
14) un rappresentante designato dal comitato regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (A.N.C.I.);
15) un rappresentante del comitato regionale dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (U.N.C.E.M.);
16) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva ad ordinamento democratico riconosciuti dal C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano), operanti nel territorio regionale;
17) tre componenti indicati dagli organi regionali di rappresentanza dell'Esercito, Marina, Aeronautica;
18) un rappresentante della regione militare territorialmente competente;
19) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Alle sedute possono partecipare i consiglieri regionali che compongono la commissione consiliare competente in materia ed i rappresentanti di enti, organismi e categorie operanti in settori direttamente o indirettamente interessati ai lavori, che ne facciano richiesta o siano invitati a intervenire dal presidente della consulta.

La consulta, che è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni e decade con il rinnovo del consiglio regionale.

Il funzionamento della consulta è disciplinato da apposito regolamento interno, che ne può prevedere l'articolazione in commissioni e gruppi di lavoro, sottoposto all'approvazione della giunta.

Un funzionario dell'assessorato al turismo ed allo sport disimpegna le mansioni di segretario.

Art. 10.
Comitato di coordinamento

La consulta nomina nel proprio seno un comitato di coordinamento con compiti di organizzazione dell'attività della stessa e di esecuzione delle indicazioni da essa espresse.

Al comitato possono essere demandati compiti di studio e di elaborazione di proposte di provvedimenti normativi e amministrativi.

Il comitato esprime il proprio parere sugli elenchi motivati di progetti e iniziative da ammettere a contributo predisposti dall'assessorato al turismo e sport.

Il comitato di coordinamento è presieduto dall'assessore allo sport o suo delegato e si compone di non più di quindici membri; di esso devono far parte, in ogni caso, i componenti di cui ai numeri 4), 8), 9) e 10) e sino a tre rappresentanti di enti di promozione sportiva di cui al n. 16) dell'articolo che precede.

Le mansioni di segretario sono svolte dal segretario della consulta.

Art. 11.
Funzionamento

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, allo scadere del quinquennio, devono pervenire alla Regione le designazioni dei componenti della consulta in rappresentanza di enti e categorie.

Entro il mese successivo il presidente della giunta con proprio decreto nomina la consulta e provvede all'insediamento.

Qualora entro la scadenza di cui al primo comma non siano pervenute tutte le dovute designazioni e purchè le designazioni espresse non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti, il presidente della giunta, su proposta dell'assessore al turismo e sport, sentita la giunta regionale, emette il decreto di costituzione della consulta, che è pienamente operante.

La integrazione degli eventuali componenti mancanti potrà avvenire con successivi decreti.

La consulta si riunisce su richiesta degli organi regionali o per convocazione dell'assessore allo sport che la presiede.

Ai membri estranei all'amministrazione regionale spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, se e in quanto dovuto, previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.

Ai fini della determinazione della indennità di missione, i membri estranei all'amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari direttivi della Regione.

Le spese di funzionamento della consulta graveranno sul cap. 528016 del bilancio regionale per l'esercizio 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Titolo IV
FORMAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO

Art. 12.
Quadro di riferimento per la programmazione

Le indicazioni dei programmi comunali, coordinate per aree territoriali coincidenti con quelle dei distretti scolastici, costituiscono il quadro di riferimento per i piani regionali di intervento.

Al processo di programmazione, per le funzioni attribuite con la presente legge, prendono parte i soggetti di cui agli articoli seguenti.

Art. 13.
Competenze dei comuni

I comuni formulano programmi locali integrati con la collaborazione ed in base alle proposte di iniziative:

dei distretti scolastici e dei consigli di circolo e di istituto;

dell'autorità scolastica;

dell'associazionismo sportivo presente nel territorio di competenza.

Il programma comunale:

valuta la situazione esistente relativa, in particolare, ai praticanti, operatori ed impianti ed i risultati ottenuti dalle iniziative svolte negli anni precedenti;

individua le principali esigenze locali da soddisfare e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

indica le possibili iniziative volte a raggiungere gli obiettivi fissati, valutando ed integrando le proposte formulate dai soggetti presenti nel territorio del comune;

tiene il conto della destinazione dei fondi provenienti dal bilancio comunale e dall'impiego di altri eventuali flussi finanziari.

Ai fini della formazione del piano annuale di intervento della Regione e per l'ammissione a contributo nell'anno in corso relativamente agli interventi di cui all'art. 3, i programmi locali debbono essere deliberati dai comuni e fatti pervenire all'amministrazione provinciale competente per territorio ed alla regione Lazio, assessorato turismo e sport, entro il 15 febbraio di ogni anno.

I comuni debbono garantire con apposito regolamento l'uso aperto a tutti i cittadini degli impianti ammessi ai benefici della presente legge con priorità per le attività sportive a carattere formativo e ricreativo, ivi comprese quelle scolastiche.

Art. 14.
Compiti delle province

Nelle more della costituzione dei comitati di gestione dei comprensori che delimitano le aree sub-regionali per la pianificazione degli interventi e sulla base degli indirizzi, priorità e stanziamenti determinati nel piano annuale di intervento della Regione, alle province è affidato il compito di:

coordinare i programmi comunali per aree territoriali di intervento coincidenti con quelle dei distretti scolastici;

formulare proposte e fornire collaborazione per l'elaborazione tecnica dei progetti per i comuni che ne facciano richiesta;

integrare i programmi comunali con i programmi scolastici, con i servizi culturali e sanitari e con le previsioni dei piani di sviluppo;

curare l'esame e l'istruttoria tecnica delle domande da ammettere a contributo di cui all'art. 3, lettere *a*), *b*) e *d*), e proporre alla Regione i relativi elenchi motivati integrati da eventuali piani di intervento con finanziamenti propri;

coordinare su scala distrettuale gli strumenti finanziari disponibili anche di provenienza diversa da quella regionale;

verificare lo stato degli impianti sportivi esistenti e l'attuazione dei progetti e delle iniziative sostenute dalla Regione.

Ai fini del presente articolo le amministrazioni provinciali possono avvalersi della consulenza tecnica dei rappresentanti provinciali del Servizio impianti sportivi (S.I.S.) di rispettiva competenza.

I programmi locali e le richieste di concessione di contributo istruiti dalle province ai sensi del presente articolo e coordinati per aree di intervento distrettuali debbono pervenire alla regione Lazio, assessorato, turismo e sport, entro il 15 aprile di ogni anno.

Art. 15.
Competenze e compiti del comune di Roma

Il comune di Roma, con le modalità e i termini di cui al precedente art. 13, può formulare autonomamente programmi di intervento, che trasmette direttamente alla Regione e di cui dà conoscenza all'amministrazione provinciale territorialmente competente.

Nell'ambito della presente legge il comune di Roma formula i programmi sulla base di proposte dei consigli circoscrizionali elaborati di intesa con i competenti distretti scolastici e con l'associazionismo sportivo presente nella circoscrizione secondo le modalità e i termini di cui all'art. 13.

Qualora le proposte di una o più circoscrizioni non siano pervenute entro i termini fissati, il comune, previo atto di messa in mora che attribuisca un congruo termine a provvedere, può formulare sostitutivamente i relativi programmi di intervento.

Art. 16.
Interventi per programmi di promozione iniziative e manifestazioni

Le richieste di contributo per programmi di attività per la promozione della pratica sportiva, iniziative e manifestazioni di particolare rilievo che non siano già inserite nei programmi fatti pervenire dai comuni, dovranno essere presentate da parte dei soggetti di cui all'art. 3, lettera *c*), entro il 15 febbraio di ogni anno direttamente alla regione Lazio, assessorato, turismo e sport, ai fini dell'eventuale inserimento nel piano annuale della Regione.

Qualora ricorrano ragioni di urgenza tali che l'espletamento della normale procedura potrebbe vanificarne la funzione promozionale, le domande per la concessione del contributo possono essere prodotte senza l'osservanza del termine indicato, direttamente all'assessorato regionale turismo e sport.

Circa tali domande e per le iniziative di cui all'art. 4, lettera *d*), ove ricorrano analoghe ragioni di urgenza, la giunta regionale provvede con atto deliberativo.

L'assessore al turismo e sport riferisce periodicamente alla competente commissione consiliare ed alla consulta regionale circa tali provvedimenti.

Art. 17.
Piani di intervento

La Regione formula il piano regionale pluriennale per la promozione della pratica sportiva e per lo sviluppo di adeguati servizi e strutture e piani annuali di attuazione.

Il piano pluriennale contiene le analisi generali, le valutazioni, gli indirizzi di lungo termine per lo sviluppo del sistema sportivo in collegamento con i piani degli altri settori e degli enti locali ed i criteri per la ripartizione dei finanziamenti previsti dal bilancio.

Il piano annuale:

precisa o aggiorna le indicazioni del piano pluriennale;

descrive le azioni che la Regione intende svolgere direttamente;

elenca le iniziative ammesse a contributo per l'anno di competenza;

aggiorna i criteri per la compilazione dei programmi comunali e per la loro armonizzazione;

indica i criteri di ripartizione per aree distrettuali e per categoria di interventi degli stanziamenti regionali previsti per l'anno successivo.

Entro due mesi dalla data di ricezione dei programmi di cui agli articoli che precedono, la giunta regionale, sentita la consulta e la commissione consiliare competente, delibera il piano di ripartizione degli stanziamenti, sulla base degli indirizzi del piano pluriennale di interventi.

Con tale deliberazione la giunta determina la spesa da ammettere e l'ammontare del contributo e stabilisce, nel caso dell'esecuzione di lavori, la data entro cui deve essere portata a compimento l'iniziativa.

Eventuali proroghe possono essere concesse per giustificato motivo con delibera di giunta.

Art. 18.

Comitato consultivo tecnico finanziario per lo sport

Al fine di realizzare una reciproca informativa per il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi finanziari rivolti allo sviluppo degli impianti sportivi nel territorio regionale, è istituito il comitato consultivo tecnico finanziario per lo sport.

Al comitato partecipano gli enti ed istituti pubblici e di diritto pubblico che intervengono o intendano intervenire con propri finanziamenti in materia di impiantistica sportiva nell'ambito della Regione.

Il comitato tecnico consultivo è presieduto dall'assessore allo sport e può invitare a partecipare ai lavori o accogliere richiesta di partecipazione di soggetti anche privati che intendano realizzare programmi di intervento nel settore.

Titolo V

PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 19.

Adempimenti formali

La domanda per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, se avanzata da enti locali singoli o associati, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli stessi.

Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge prodotte da enti di promozione sportiva e da società e associazioni sportive, devono essere sottoscritte dal rispettivo presidente.

Tali soggetti dovranno altresì fornire la documentazione della propria consistenza organizzativa e dell'attività svolta e che intendono svolgere.

Art. 20.

Espropriazione delle aree ed esecuzione delle opere

Per gli interventi previsti dalla presente legge che comportano l'acquisizione delle aree occorrenti per gli impianti, valgono le norme che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.

L'ammissione a contributo dei progetti da parte dell'amministrazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e ad ogni altro effetto di legge.

Art. 21.

Aggiornamento, qualificazione e formazione di operatori e animatori sportivi ed addetti alla gestione e manutenzione degli impianti.

La Regione sulla base di studi ed indagini per la classificazione e la definizione dei relativi profili, sentita la consulta regionale per lo sport e sulla base delle indicazioni dei soggetti di cui all'art. 3, istituisce o promuove corsi professionali per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di operatori e animatori sportivi ed addetti alla gestione e manutenzione degli impianti.

I relativi programmi definiscono la durata dei corsi in rapporto al livello di qualificazione e le modalità di impiego degli operatori stessi.

Art. 22.

Consulenza tecnica del C.O.N.I.

Ai fini della presente legge la Regione, ai sensi dell'art. 56, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si avvale della consulenza tecnica del C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano) per quanto attiene le caratteristiche degli impianti sportivi.

Art. 23.

Documentazione delle richieste di contributo

Alle domande per la concessione di contributi devono essere allegati i seguenti documenti:

a) se trattasi di opere:

progetto di massima e relazione tecnica;

preventivo sommario di spesa;

piano finanziario;

corografia, con relativo piano quotato, in scala non inferiore a 1:500, dell'area interessata dall'iniziativa;

schema di regolamento concernente le modalità di utilizzazione dell'impianto con indicazione del numero e del tipo di addetti di cui si prevede l'impiego;

eventuale schema di convenzione nel caso in cui l'esercizio degli impianti sia concordato con terzi o ne sia acquisita la disponibilità all'uso;

piano di gestione determinato in via preventiva dal quale risultino i costi complessivi di esercizio annuale dell'impianto in relazione alla sua destinazione, al numero degli utenti e degli addetti, alla spesa di manutenzione ordinaria e di ammortamento ed ogni altra voce che concorra a determinare i costi di gestione stessi in relazione anche agli orari di apertura giornalieri, settimanali e stagionali previsti;

nella domanda dovrà essere esplicitamente precisato che l'opera è localizzata secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico del comune;

b) se trattasi di attrezzature:

descrizione delle attrezzature e loro destinazione;

piano finanziario con indicazione del preventivo sommario di spesa, dei mezzi finanziari disponibili e delle fonti di provenienza;

c) se trattasi di programmi di attività per la promozione della pratica sportiva, iniziative e manifestazioni di particolare rilievo:

relazione illustrativa;

piano finanziario con indicazione del preventivo sommario di spesa, dei mezzi finanziari disponibili e delle fonti di provenienza;

se il richiedente non è un ente locale territoriale, relazione illustrativa degli scopi e dell'attività dell'organismo che organizza le iniziative;

d) se trattasi di attrezzature specifiche di medicina sportiva:

relazione tecnica, da cui si evinca, tra l'altro, il grado previsto di utilizzazione dell'impianto in rapporto alla utenza potenziale;

preventivo sommario di spesa.

A tutte le richieste di finanziamento dovrà essere allegata una esplicita dichiarazione dalla quale risultino:

gli eventuali stanziamenti in proprio nella materia di intervento;

le eventuali agevolazioni o contributi diversi che siano stati percepiti o richiesti allo stesso titolo nonchè tutti i dati utili a definire i criteri e le modalità di intervento secondo le indicazioni di cui al titolo II della presente legge.

Art. 24.

Documentazione difinitiva

L'assessorato al turismo ed allo sport comunica al richiedente un estrato della deliberazione di cui all'art. 17 con invito, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, a produrre la documentazione definitiva di seguito indicata;

a) nel caso della esecuzione dei lavori:

progetto tecnico esecutivo;

computo metrico estimativo;

elenco prezzi unitari - capitolato generale e speciale;

delibera di acquisizione di disponibilità del terreno, nel caso in cui la richiesta agevolazione comprenda l'acquisto dell'area;

copia del regolamento, approvato dall'organo deliberativo dell'ente, concernente le modalità di utilizzazione dell'impianto, nel quale sia espressamente prevista la destinazione dell'impianto stesso ad attività motorie e fisico-ricreative;

b) nel caso di opere di manutenzione straordinaria:

progetto tecnico esecutivo;

computo metrico estimativo;

c) nel caso dell'acquisto di attrezzature:

preventivo definitivo di spesa redatto per singole voci;

d) nel caso di programmi di attività per la promozione della pratica sportiva, iniziative e manifestazioni di particolare rilievo:

relazione dettagliata circa lo svolgimento della iniziativa;

consuntivo dettagliato di spesa;

e) nel caso di acquisto di specifiche attrezzature di medicina sportiva:

preventivo definitivo di spesa analitico.

Art. 25.
Erogazione dei contributi relativi ad impianti

La liquidazione dei contributi ha luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa da parte di funzionari dei competenti assessorati regionali.

L'assessorato turismo e sport comunicherà periodicamente alla consulta regionale per lo sport e l'attività fisico-ricreativa il risultato degli accertamenti compiuti e lo stato di realizzazione del programma di interventi deliberato.

L'erogazione dei contributi, per le iniziative di cui al presente articolo, è disposta, per il 50 per cento dell'importo complessivamente previsto, all'atto della consegna dei lavori previa verifica dell'esistenza in cantiere di almeno l'80 per cento dei materiali previsti per la costruzione, per la parte residua, al compimento di essa. L'erogazione a saldo ha luogo in base agli atti di contabilità finali e all'accertamento di cui al primo comma del presente articolo.

A domanda, può essere disposta l'anticipata erogazione della quota parte dei contributi necessaria all'acquisizione dell'area occorrente.

Non sono ammesse a contributo le spese preventivate per la realizzazione di tribune e quanto non sia strettamente necessario alla pratica dell'attività motoria e dell'attività sportiva il cui esercizio e previsto nell'impianto da realizzare.

Non sono riconosciute per l'ammissione a contributo spese generali di progettazione, contabilità e collaudo superiori al 5 per cento del costo dell'opera.

Per gli accertamenti inerenti gli impianti sportivi la Regione puo avvalersi, previa apposita convenzione, di enti od istituti particolarmente qualificati.

Art. 26.
Erogazione dei contributi relativi ad altre iniziative

La liquidazione dei contributi, al di fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo ha luogo, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa, in unica soluzione:

1) per la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di modesta entità, previa trasmissione del consuntivo di spesa;

2) per l'acquisto di attrezzature, ad avvenuta installazione di esse, previa esibizione di copia delle fatture relative;

3) nel caso dell'acquisto di specifiche attrezzature di medicina sportiva, ad avvenuta installazione di esse, previa esibizione di copia delle fatture relative.

La Regione si riserva la facoltà, ai fini della liquidazione della spesa, di acquisire, ove necessario, ulteriore documentazione rispetto a quella espressamente prevista dalla presente legge.

Art. 27.
Revoca della concessione di contributi

La concessione del contributo può essere revocata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa:

quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto, salvo preventiva autorizzazione alle varianti e nei termini stabiliti;

quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa o in genere nella documentazione esibita;

nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

La totale o parziale restituzione del contributo può essere richiesta quando, a seguito di accertamenti, l'impiego degli impianti e delle attrezzature o le iniziative realizzate ed ammesse a contributo risultino difformi da quanto preventivato.

La revoca del contributo comporta:

la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale;

la conseguente responsabilità a carico degli amministratori per il recupero delle provvidenze eventualmente erogate.

Art. 28.
Strumenti urbanistici

Le aree destinate all'insediamento degli impianti di cui all'art. 6 devono essere incluse negli strumenti urbanistici generali dei rispettivi comuni, in sede di formazione dei piani, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 72 del 12 giugno 1975.

I comuni dotati di strumento urbanistico provvedono entro un anno all'inserimento di dette aree nello strumento stesso con apposita variante non soggetta ad autorizzazione preventiva.

Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.
Disposizioni transitorie

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le domande di contributo prodotte per la incentivazione di impianti sportivi, entro il 31 dicembre 1975, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 40, e successive modificazioni, in quanto compatibili con gli indirizzi programmatici regionali.

A tal fine i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono far pervenire alla regione Lazio, assessorato, turismo e sport, la conferma della precedente richiesta con gli eventuali aggiornamenti adottati con apposita delibera.

Il comitato tecnico regionale per lo sport, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 40, e successive modificazioni, è soppresso.

Fino a quando non siano stati costituiti i consorzi per i servizi sociali e sanitari di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, e successive modificazioni, i contributi previsti dall'art. 3, lettera *d*), della presente legge possono essere concessi a comuni singoli o associati.

Fino alla realizzazione delle condizioni di cui al precedente comma, l'assessore regionale alla sanità, d'intesa con l'assessore regionale per il turismo e sport, è autorizzato ad assumere oneri finanziari a mezzo di convenzioni, previo parere della competente commissione consiliare, con l'organo regionale della federazione medico-sportiva italiana, per attuare una migliore tutela sanitaria delle attività sportive nel Lazio.

Nella prima attuazione della presente legge per l'anno 1979, la Regione interviene con la concessione di contributi sulla base delle domande e dei progetti presentati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o che siano stati comunque presentati dai soggetti di cui all'art. 3 a sostegno di iniziative cocrenti ai fini ed obiettivi della presente legge.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma di ripartizione dei fondi per l'anno in corso e delibera la concessione dei contributi senza l'osservanza dei termini e delle procedure di cui agli articoli precedenti.

Fino all'approvazione da parte della Regione dello strumento urbanistico e della variante, i comuni, con apposita deliberazione del consiglio, possono prevedere la destinazione dell'area per l'insediamento di singoli complessi di cui all'art. 3, lettera *a*), della presente legge in zone che non siano soggette a particolari vincoli. Tali destinazioni devono essere approvate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore allo sport d'intesa con l'assessore all'urbanistica, anche per gli effetti di cui all'art. 19.

Si prescinde da tale approvazione soltanto per progetti di impianti polivalenti destinati ad attività di base collegati con strutture scolastiche o istituti di istruzione esistenti o in corso di realizzazione semprechè l'area prescelta non sia soggetta a particolari vincoli.

Le autorizzazioni vigenti all'atto della presente legge per i complessi di cui all'art. 3, lettera *g*), sono prorogate fino alla approvazione o reiezione dello strumento urbanistico o della sua variante e decadono se la destinazione dell'area è in contrasto con lo strumento urbanistico o la sua variante adottati.

Art. 30.
Oneri finanziari

Per la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di L. 1.000.000.000.

La spesa suddetta di L. 1.000.000.000 verrà iscritta nei seguenti capitoli da istituire nel bilancio regionale 1979 con le seguenti denominazioni:

1) « Contributi relativi alla costruzione, al completamento, all'ampliamento, al miglioramento della funzionalità degli impianti sportivi ed alla loro manutenzione straordinaria; all'acquisto di attrezzature per impianti sportivi, percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica; all'allestimento e maggiore funzionalità di presidi medico-sportivi » L. 790.000.000 in termini di competenza e di cassa;

2) « Contributi relativi a programmi di ricerca ed alla realizzazione di iniziative atte a promuovere e a diffondere attività motorie e discipline sportive » L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa;

3) « Spese per attività di formazione professionale di operatori sportivi » L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa;

4) « Spese per programmi di ricerca e per iniziative a contenuto promozionale di rilevanza regionale ed interregionale » L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio per l'anno 1979.

Art. 31.

Previsioni di bilancio

All'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1979 si farà fronte, quanto a L. 700.000.000, con l'apposita quota non utilizzata del fondo globale iscritto al cap. 205299 del bilancio di previsione regionale per l'anno 1978 e, quanto a L. 300.000.000, mediante prelevamento dal cap. 208050 del bilancio di previsione regionale per l'anno 1979 che presenta la sufficiente disponibilità.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio per l'anno 1979.

La spesa necessaria per gli anni successivi sarà determinata annualmente con legge di approvazione del bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 4 luglio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 luglio 1979.

(970)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1979, n. 52.

Calendario regionale venatorio per la stagione 1979-80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Lazio a parità di diritti e doveri, nell'osservanza delle seguenti disposizioni.

Art. 2.

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della Regione, l'intero territorio del Lazio è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.

Art. 3.

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1979 e termina il 31 marzo 1980.

Art. 4.

L'esercizio venatorio su tutto il territorio regionale è consentito nei modi, nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:

a) nei giorni 18, 19, 25, 26 agosto e 2 settembre (compreso), solo da appostamento fisso già esistente o temporaneo che dovrà essere raggiunto e abbandonato con fucile smontato, se doppietta, o scarico (con otturatore chiuso) e in sicura se automatico;

b) specie cacciabili nel periodo di cui alla lettera *a*): alzavola, canapiglia, chiurlo, codone, colombaccio, donnola, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passero, piviere, porciglione, quaglia, tortora e volpe;

c) dal 16 settembre al 31 dicembre 1979 (compreso) da appostamento fisso già esistente o temporaneo e in forma vagante anche con l'uso dei cani;

d) specie cacciabili nel periodo di cui alla lettera *c*):

Mammiferi: capriolo, cervo, coniglio selvatico, daino, donnola, lepre, muflone e volpe;

Uccelli: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colino della virginia, colombaccio, cornacchia nera, coturnice, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passero, pavoncella, pernice rossa, piviere, porciglione, quaglia, starna, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e tortora;

e) dal 1° novembre 1979 al 31 gennaio 1980 (compreso) al cinghiale, da appostamento fisso già esistente o temporaneo e in forma vagante anche con l'uso dei cani da cerca e da seguito.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono escluse dal suddetto elenco di selvaggina le seguenti specie, al fine di proteggerne la limitata consistenza: camoscio, calandro, cappellaccia, combattente, corvo, fanello, fringuello, frosone, peppola, pettegola, pispola, pittima minore, prispolone, spioncello, strillozzo, tottavilla e verdone.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1980, fermi restando i tempi e le modalità di caccia al cinghiale di cui al precedente art. 4, l'esercizio venatorio è limitato alle specie e per i tempi sottoindicati:

1) beccaccia, folaga, gallinella d'acqua e germano reale, fino al 28 febbraio 1980 (compreso);

2) allodola, alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, cornacchia nera, donnola, fischione, frullino, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passero, pavoncella, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe, fino al 31 marzo 1980 (compreso).

In tale periodo (1° gennaio-31 marzo 1980) le modalità e le forme di caccia consentite sono le seguenti:

a) fino al 28 febbraio 1980 (compreso) da appostamento fisso già esistente o temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane da ferma;

b) dal 1° al 31 marzo 1980 (compreso) da appostamento fisso già esistente o temporaneo, che dovrà essere raggiunto e abbandonato con fucile smontato, se doppietta, o scarico (con otturatore chiuso e serbatoio vuoto) se automatico, e in forma vagante, anche con l'ausilio del cane da ferma, esclusivamente lungo il litorale marino, per una profondità di metri 2.000 dal battente d'onda, nelle paludi, nelle valli sommerse, negli stagni, nei laghi naturali ed artificiali;

c) dal 1° al 31 marzo 1980 (compreso) il presidente della giunta regionale ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe nei casi e nei territori interessati alle azioni di ripopolamento faunistico.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinare specie di selvaggina, di cui ai precedenti articoli, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Art. 7.

Per l'intera annata venatoria l'esercizio della caccia è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31. Il cacciatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul tesserino stesso.

Art. 8.

L'esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari sottoindicati:

nei giorni 18, 19, 25, 26 agosto e 2 settembre 1979, dalle ore 6,00 alle ore 20 (ora legale);

dal 16 settembre al 30 settembre 1979, dalle ore 6,30 alle ore 19,00 (ora legale);

dal 1° ottobre al 31 ottobre 1979, dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
dal 1° novembre al 29 novembre 1979, dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
dal 1° dicembre al 31 dicembre 1979, dalle ore 7 alle ore 17,00;
dal 2 gennaio al 31 gennaio 1980, dalle ore 7,30 alle ore 17,00;
dal 2 febbraio al 28 febbraio 1980, dalle ore 7 alle ore 17,30;
dal 1° marzo al 31 marzo 1980, dalle ore 6 alle ore 18,30.

Art. 9.

A ciascun titolare di licenza di caccia è consentito per ogni giornata di caccia l'abbattimento dei seguenti capi di selvaggina:

a) *Selvaggina stanziale*: due capi, di cui una sola lepre, un solo cinghiale, una sola coturnice ed una sola pernice. Maschi di: capriolo, cervo, daino e muflone, un solo capo per l'intera stagione venatoria;

b) *Selvaggina migratoria*:

quaglie e tortore, dieci capi complessivi;
tordi, merli e cesene, venticinque capi complessivi;
colombacci, dieci capi complessivi;
beccacce, tre capi complessivi;
palmipedi (alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione) e trampolieri (beccaccino, chiurlo), dieci capi complessivi di cui non più di una sola canapiglia o di un solo chiurlo.

Fermi restando i limiti massimi per le specie di selvaggina migratoria suddette, il carniere di uccelli non può, comunque, superare i trenta capi complessivi. I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopraspecificato.

Art. 10.

Le limitazioni di tempo, di modi e di capi di selvaggina sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nella Regione.

Art. 11.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito dal 23 luglio al 12 agosto 1979 (compreso) e dal 3 al 12 settembre 1979 (compreso) e a 200 metri di distanza dalle riserve, zone di ripopolamento e cattura, bandite e fondi chiusi.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 12.

E' vietato a chiunque:

la posta serale e mattutina alla beccaccina e beccaccino nonchè la posta serale alla lepre;
l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;
l'esercizio venatorio, anche da appostamento fisso, quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte coperto di neve, nonchè sui laghi, laghetti artificiali e qualsiasi specchio di acqua nella maggior parte gelato;
l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco ai sensi dell'art. 6, punto *d*), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;
l'esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura dei comitati provinciali della caccia, alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, segnalate da apposite tabelle perimetrali;
l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, in acque marine antistanti il litorale laziale;
usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 luglio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 luglio 1979.

(971)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1979, n. 53.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 30 luglio 1979*)

(*Omissis*).

(972)

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1979, n. 54.

Erogazione di un contributo straordinario « una tantum » al comune di Ponza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 10 agosto 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare il normale approvvigionamento di materie prime necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali indispensabili al sereno e normale svolgimento della vita civile della sua popolazione, viene accordato al comune di Ponza un contributo straordinario di L. 30.000.000 che viene iscritto, in termini di competenza, nel cap. 208021, che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1979, con la seguente denominazione: « Contributo straordinario al comune di Ponza ».

All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del cap. 209599 « fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi » del bilancio stesso.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 luglio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 luglio 1979.

(973)

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1979, n. 55.

Modifica della legge regionale n. 6 del 15 marzo 1973: Funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 20 agosto 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A far luogo dal 1° gennaio 1979, l'art. 3 della legge regionale n. 6 del 15 marzo 1973, viene così modificato:

« Ciascun gruppo consiliare ha diritto ad un contributo mensile per spese di funzionamento rappresentato:

1) da una quota di L. 350.000 quale che sia la consistenza numerica del gruppo;

2) da una quota variabile ragguagliata a L. 150.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo ».

Art. 2.

A far luogo dal 1° gennaio 1979 dopo l'art. 3 della legge regionale n. 6 del 15 marzo 1973, viene inserito il seguente articolo:

« Art. 3-*bis*. — Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonchè per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del consiglio regionale, è assegnato a ciascun gruppo consiliare a decorrere dal 1° gennaio 1979, un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del consiglio regionale nella seguente misura: L. 300.000 per gruppi di un consigliere; L. 350.000 per gruppi da due a cinque consiglieri; L. 400.000 per gruppi con oltre cinque consiglieri ».

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la maggiore spesa di lire 90 milioni, che verrà iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 528003 (contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) del bilancio regionale per l'anno medesimo.

All'onere derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa si farà fronte mediante riduzione di lire 90 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 990031 (fondo di riserva per spese obbligatorie) del bilancio stesso.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 agosto 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 luglio 1979.

(974)

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1979, n. **56**.

Concessione di un contributo di L. 40.000.000 in favore delle famiglie degli agenti di pubblica sicurezza trucidati e feriti il 3 maggio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio concede un contributo a favore dei congiunti degli agenti di pubblica sicurezza trucidati e feriti il 3 maggio 1979 nell'adempimento del proprio dovere a difesa dell'ordine democratico nella sottoelencata misura:

1) Antonio Mea L. 15.000.000;

2) Pierino Allanu L. 15.000.000;

3) Vincenzo Ammirata L. 10.000.000.

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 40.000.000 è imputata sul capitolo 208002 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1979.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 agosto 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 1979.

(975)

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1979, n. **57**.

Modifiche alla legge regionale n. 48 del 26 agosto 1978 e norme per l'inquadramento del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' soppresso il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 48 del 26 agosto 1978).

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, è sostituito dal seguente:

« In considerazione degli oneri connessi con l'assorbimento dell'incarico ai segretari delle commissioni e dei comitati di cui alle leggi regionali 4 febbraio 1975, n. 17, 12 giugno 1975, n. 68, 24 giugno 1977, n. 19, 12 settembre 1977, n. 34, 8 novembre 1977, n. 43, viene attribuita per la durata dello stesso una indennità annua lorda non pensionabile di L. 768.000 ».

Art. 3.

Nel limite dei posti che alla data di entrata in vigore della presente legge e dopo effettuati gli eventuali inquadramenti di cui al successivo articolo risulteranno vacanti nelle qualifiche funzionali di assistente e di collaboratore, saranno banditi concorsi riservati al personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, in servizio alla Regione almeno dal 1° gennaio 1975, nonchè al personale assunto ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso consisterà in un colloquio inteso ad accertare il possesso della preparazione professionale richiesta per l'espletamento dei compiti propri della qualifica funzionale alla quale si concorre.

Il personale assunto ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, può partecipare soltanto al concorso per la qualifica funzionale di assistente.

Per l'ammissione ai concorsi i candidati devono possedere i requisiti di cui all'art. 47 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, con esclusione del limite di età.

Inoltre per la partecipazione ai concorsi a posti di collaboratore gli interessati devono essere in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I vincitori del concorso otterranno la nomina con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria del concorso.

Art. 4.

Su domanda, da presentare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed entro il numero dei posti previsti in organico e a detta data vacanti, può essere inquadrato nei ruoli regionali il personale che alla data stessa

è in servizio presso l'amministrazione regionale in posizione di comando, con esclusione del personale di cui alla legge della Repubblica 17 agosto 1974, n. 386. Non si applicano le norme transitorie di cui al titolo X della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e successive integrazioni e modificazioni. Sono comunque fatti salvi l'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza e la retribuzione in godimento, secondo i criteri di cui all'ottavo e decimo comma dell'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, come modificato dalla legge regionale di pari data n. 21 e dalla legge regionale 21 ottobre 1977, n. 40.

Qualora il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, l'inquadramento avverrà sulla base della valutazione dei titoli in possesso degli aspiranti, effettuata da un'apposita commissione costituita con provvedimento della giunta regionale.

L'inquadramento di cui al presente articolo decorrerà dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il presidente del consiglio regionale, i vice presidenti, i consiglieri segretari, il presidente della giunta regionale, il vice presidente e gli assessori possono avvalersi di segretari particolari.

Le segreterie particolari non possono interferire nella azione svolta dalle strutture amministrative, ne sostituirsi alle stesse.

Alle segreterie particolari può essere preposto un coordinatore.

I coordinatori delle segreterie particolari possono essere scelti oltre che fra i dipendenti regionali di qualsiasi qualifica anche fra i dipendenti di enti pubblici attraverso l'istituto del comando. In tal caso il comando non potrà prevedere una durata superiore a quella dell'incarico e, comunque, cesserà di diritto al cessare dello stesso.

Ai coordinatori delle segreterie particolari spetta per la durata dell'incarico, in aggiunta al trattamento economico in godimento, una indennità mensile nella stessa misura e con le medesime modalità stabilite per i coordinatori di ufficio.

L'art. 26 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, è abrogato.

I contratti di assunzione dei coordinatori delle segreterie particolari posti in essere ai sensi del predetto art. 26 e in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino all'espletamento del concorso previsto dal precedente art. 6. Nel caso di cessazione dell'incarico agli interessati non spetterà tuttavia l'indennità di coordinamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 agosto 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 agosto 1979.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1979, n. **58**.
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 e 5 marzo 1973, n. 40, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai tremila abitanti, è stabilita nella seguente misura:

L. 3.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
L. 2.000.000 annue per popolazione fino a 2.000 abitanti;
L. 1.000.000 annue per popolazione fino a 3.000 abitanti.

Art. 2.

L'indennità di cui al precedente articolo, è aumentata del 20 per cento per la durata di cinque anni quando si tratta di nuova farmacia rurale aperta in una sede di centro socio-sanitario di distretto, previsto dal piano regionale, che risulti sprovvisto di servizio farmaceutico.

Il contributo annuo spettante ai comuni che gestiscono le farmacie rurali in base alle leggi vigenti, è stabilito in misura pari alle indennità di cui all'art. 1 maggiorate del 20 per cento e ridotte della quota dovuta dal comune.

Art. 3.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a tremila abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Art. 4.

L'indennità per la gestione del dispensario farmaceutico prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221, è fissata in L. 300.000, ridotta di un terzo nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.

Art. 5.

Le domande da presentarsi a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221, debbono essere corredate da un certificato del sindaco che attesti la consistenza della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente di ogni biennio nella località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonchè da un certificato di residenza del titolare, gestore provvisorio o direttore responsabile.

I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori e i comuni che siano autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo degli anni pari in località con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti possono presentare l'istanza per la concessione della indennità entro il 31 marzo degli anni non pari.

Art. 6.

Sul diritto all'indennità e sulla misura di essa delibera, in base alla documentazione prodotta, la commissione provinciale di cui all'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 33, entro il 15 giugno del primo anno di ciascun biennio.

La suddetta commissione delibera altresì, con le modalità e nel termine di cui al primo comma, sul diritto al contributo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali e sulla misura dello stesso.

Per i casi previsti dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge, la commissione delibera entro il 15 giugno dello stesso anno.

La decisione della commissione è definitiva.

Art. 7.

La spesa occorrente per l'applicazione della presente legge sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 agosto 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 agosto 1979.

(976)

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1979, n. 59.

Norme di integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, a favore del personale degli ex enti pubblici E.N.A.L.C. - I.N.I.A.S.A. trasferiti alla regione Lazio a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'ottavo comma dell'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'inquadramento del personale interessato il servizio prestato alle dipendenze degli ex enti E.N.A.L.C. - I.N.I.A.S.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è equiparabile, ai soli fini economici, al servizio di ruolo riconosciuto al personale dell'ex ente I.N.A.P.L.I. ».

Art. 2.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979 la spesa di L. 40.000.000, che è determinata per il solo periodo dal 1° luglio 1972 al 30 novembre 1976.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente in termini di competenza e di cassa, si provvederà mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 990031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979.

Il presidente della giunta è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni al bilancio 1979 di cui al presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1979.

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1979, n. 60.

Interpretazione autentica del terzo comma dell'art. 76 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 76 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, è interpretato nel senso che le prestazioni cui il comma si riferisce sono soltanto quelle rese nell'interesse di altri enti da dipendenti regionali nella loro qualità di dipendenti della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1979.

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1979, n. 61.

Norme per l'inquadramento del personale dei disciolti enti comunali di assistenza, patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dei disciolti enti comunali di assistenza, di cui all'art. 4, primo comma, della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22, nonchè il personale dei disciolti patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici, di cui all'art. 4, primo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 66, è inquadrato nei ruoli organici dei comuni di destinazione, con effetto dalla data di assegnazione ai comuni medesimi ai sensi della citata legge e nel rispetto dei diritti acquisiti alla data stessa.

Il personale di cui al quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 66, nei confronti del quale i comuni sono subentrati nella relativa titolarità dei rapporti di lavoro e che i comuni stessi abbiano comunque utilizzato anche dopo la scadenza del rapporto in atto al momento del passaggio, è compreso tra il personale non di ruolo del comune. Tale personale sarà immesso nei ruoli del comune alle condizioni e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Il personale di ruolo è inquadrato nel livello retributivo funzionale corrispondente a quello in cui il personale stesso risulta inquadrato presso l'ente di provenienza alla data indicata nel precedente articolo.

Qualora nell'ordinamento del comune di destinazione il contenuto professionale di singole qualifiche non si riscontri o sia inserito in livelli retributivi diversi da quelli in cui lo stesso contenuto è inserito presso l'ente di provenienza, l'individuazione del livello retributivo funzionale, ai fini dell'inquadramento, avviene sulla base di apposita tabella di corrispondenza determinata dal consiglio comunale, che deve tener conto della collocazione dello stesso o di analogo contenuto professionale nel proprio ordinamento.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma si procede nel caso in cui presso l'ente disciolto il personale non sia inquadrato in livelli retributivi funzionali.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato sulla base della posizione giuridica quale risulta dal relativo provvedimento di assunzione.

Art. 3.

Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'ente di provenienza, è valutato, agli effetti della progressione orizzontale della retribuzione, nella stessa misura e con le stesse modalità con le quali il comune di destinazione valuta il servizio di ruolo e non di ruolo del proprio personale.

I servizi prestati con orario di lavoro ridotto sono valutati, ove nulla sia previsto al riguardo, in proporzione al rapporto tra orario ridotto ed orario pieno.

Nell'ipotesi di periodi di servizio non continuativi la valutazione viene limitata ai periodi di servizio effettivamente prestato.

I criteri di cui al presente articolo si applicano anche al personale di cui al secondo comma del precedente art. 1 in quanto compatibili con disposizioni di legge o regolamento.

Art. 4.

L'inquadramento è effettuato con deliberazione del consiglio comunale, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Con la deliberazione di cui al comma precedente il consiglio comunale apporta le conseguenti variazioni alla pianta organica del personale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 5.

Nel caso in cui il trattamento economico tabellare spettante a seguito dell'inquadramento effettuato ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di provenienza alla data indicata nel precedente art. 1 la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e con i futuri miglioramenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1979.

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1979, n. **62.**

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero « Nomentano-George Eastman ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero Nomentano-George Eastman è integrato da tre membri designati dall'Università degli studi di Roma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 agosto 1979.

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1979, n. **63.**

Adeguamento del contributo nella spesa di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio del consorzio della bonificazione pontina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo previsto dall'art. 103 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, stabilito in lire 250 milioni per gli anni 1977 e 1978 con la legge regionale 22 dicembre 1977, n. 49, ed adeguato a lire 300 milioni con la legge regionale concernente il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 è ulteriormente elevato, per l'anno 1979, a lire 650 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 350 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 101551 del bilancio regionale per l'esercizio 1979.

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 350 milioni autorizzata dall'articolo 1 della presente legge verrà iscritta in termini di competenza e di cassa, al cap. 101002 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1979.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 31 agosto 1979.

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1979, n. **64.**

Norme per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - O.N.M.I. e conseguente modifica della dotazione organica di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11 del 5 febbraio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' inquadrato nei ruoli organici regionali il personale della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - O.N.M.I., di cui al decreto del Ministero della sanità in data 29 ottobre 1977. L'inquadramento decorre dal 1° novembre 1977.

Art. 2.

Il personale verrà inquadrato nella qualifica funzionale di cui alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, corrispondente alla qualifica rivestita all'atto dell'inquadramento.

Ai fini della determinazione dell'anzianità pregressa il servizio prestato presso un ente pubblico è computato secondo le percentuali indicate di seguito:

al 100 per cento il servizio di ruolo prestato in carriera corrispondente o superiore alla qualifica funzionale regionale di inquadramento;

al 75 per cento il servizio di ruolo prestato in carriera corrispondente alla qualifica funzionale regionale immediatamente inferiore;

al 50 per cento il servizio di ruolo prestato in carriere corrispondenti alle restanti qualifiche funzionali regionali, nonchè il servizio prestato in qualità di dipendente non di ruolo.

Ai soli effetti economici sono inoltre computati, secondo le percentuali indicate nel comma precedente, tutti i restanti periodi di lavoro subordinato, sia se disciplinato da norme di diritto pubblico sia se regolato da norme di diritto privato, effettivamente prestato alle dipendenze di amministrazioni dello Stato (civili, militari, ad ordinamento autonomo), di enti di diritto pubblico, anche economici, nonchè di enti pubblici, anche economici.

Ove il trattamento economico spettante a seguito dell'inquadramento nei ruoli regionali, sia inferiore a quello tabellare in godimento presso l'amministrazione di provenienza all'atto dell'inquadramento, è attribuito un assegno *ad personam*, pensionabile e riassorbibile, pari alla differenza fra i due trattamenti.

Art. 3.

In conseguenza dell'inquadramento nei ruoli regionali del personale della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia la dotazione organica di cui

all'art. 14 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, è così modificata:

qualifica funzionario direttivo	n. 676
qualifica collaboratore	» 1.408
qualifica assistente	» 1.196
qualifica ausiliario specializzato	» 319
qualifica ausiliario qualificato	» 126
qualifica ausiliario	» —

Art. 4.

Alla maggiore spesa per il personale contemplato dalla presente legge, prevista in L. 250.000.000, di cui L. 150.000.000 relative agli esercizi 1977 e 1978 e L. 100.000.000, relative all'esercizio 1979, sarà fatto fronte mediante prelevamento dal cap. 990031 (fondo di riserva) e con relativo aumento del cap. 525011 del bilancio regionale per l'anno 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 31 agosto 1979.

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1979, n. **65**.

Scioglimento del consorzio frusinate di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni, con sede in Frosinone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio frusinate di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni, con sede in Frosinone, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1965, registro n. 13, foglio n. 8, è sciolto.

Art. 2.

Il personale, i beni, i crediti e le passività di tale ente sono trasferiti alle comunità montane competenti per territorio con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura.

Le suddette comunità istituiranno con propri regolamenti appositi ruoli ad esaurimento sui quali dovrà essere collocato il personale da assorbire ai sensi del precedente comma.

Tali regolamenti dovranno garantire la conservazione del trattamento economico e giuridico acquisito nell'ente di provenienza nel contesto della normativa in vigore per i dipendenti degli enti locali territoriali, anche per quanto riguarda il trattamento di pensione e di previdenza.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° settembre 1979.

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1979, n. **66**.

Indennità di carica e di presenza e rimborso spese agli amministratori delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai presidenti delle comunità montane può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i seguenti limiti massimi:

a) comunità montana con popolazione fino a 50.000 abitanti, oppure con territorio montano fino a 30.000 Ha: lire 180.000;

b) comunità montana con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti, oppure un territorio montano da 30.000 a 60.000 Ha: lire 200.000;

c) comunità montana con popolazione superiore a 100.000 abitanti, oppure con territorio montano superiore a 60.000 Ha: L. 220.000.

Ai vice-presidenti e agli assessori può essere corrisposta una indennità mensile di carica in misura non superiore rispettivamente al 75 per cento e al 50 per cento di quella assegnata ai presidenti.

Art. 2.

Per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, può essere attribuita ai consiglieri, con esclusione di quelli che fanno parte della giunta, una indennità di presenza in misura non superiore a L. 10.000.

Art. 3.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 possono cumularsi, fino al limite massimo di L. 100.000, con le altre indennità a carico delle amministrazioni comunali.

La legge regionale di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disporrà circa il cumulo tra le indennità a carico delle comunità montane e quelle eventualmente a carico delle unità locali dei servizi socio-sanitari.

Art. 4

Ai consiglieri che risiedono fuori del comune sede della comunità compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali della comunità dal comune di elezione alla sede della comunità stessa. Ove i consiglieri si servano del mezzo proprio, il rimborso sarà di L. 100 per ogni chilometro percorso.

Ai consiglieri che per ragioni del loro mandato debbano recarsi fuori del territorio della comunità spetta il rimborso delle spese di viaggio, oppure, ove siano autorizzati a servirsi del mezzo proprio, il rimborso di L. 100 per ogni chilometro percorso. Agli stessi può anche essere corrisposta una indennità di missione nella misura prevista per gli amministratori comunali e provinciali.

Il rimborso delle spese di cui ai precedenti commi avverrà con le modalità stabilite dall'art. 7 della legge n. 169 del 26 aprile 1974.

Art. 5.

Norma transitoria

Le indennità di cui al precedente art. 1 possono essere corrisposte, entro i limiti della presente legge, anche per gli esercizi finanziari 1977 e 1978, purchè siano state deliberate dalle comunità montane per ognuno di detti esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° settembre 1979.

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, **n. 67.**
Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Diritto e misura del trattamento previdenziale

Per ogni anno di servizio, la Regione assicura ai propri dipendenti ed ai loro aventi causa, un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a 1/12 dell'80 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio.

La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo) corrisposta a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione (ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 17 agosto 1974, n. 42 e 28 luglio 1977, n. 29, e di ogni altra futura legge regionale concernente la materia) e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente se e presso quale ente maturi il diritto a pensione.

Art. 2.
Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale

I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono:

a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro;

b) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

c) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

d) i servizi riconosciuti o riconoscibili ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, come modificato dalla legge di pari data n. 21, indipendentemente dalla natura o qualificazione giuridica del rapporto d'impiego o di lavoro.

I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici diversi dalla Regione, per poter essere considerati nel computo del trattamento previdenziale debbono essere riscattati, ad iniziativa dell'interessato, secondo l'ordinamento I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, a favore e cura dell'I.N.A.D.E.L. stesso, ove le disposizioni disciplinanti l'istituto lo consentano, oppure, in caso contrario, a favore e cura della Regione applicando le regole di riscatto contemplate dall'ordinamento I.N.A.D.E.L.

Sono computabili senza riscatto quei servizi che abbiano dato luogo a rapporti previdenziali ancora in essere all'atto della costituzione del rapporto d'impiego o di lavoro con la Regione e che tali permangano anche dopo la costituzione del rapporto. Nella ipotesi di preesistenti rapporti previdenziali non instaurati con l'E.N.P.A.S. - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, o l'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, i servizi che vi hanno dato luogo sono riconoscibili senza riscatto solo se le indennità di anzianità ed analoghe, maturate e spettanti per effetto dei rapporti previdenziali stessi, sono versate alla Regione oppure, per statuizioni di leggi della Repubblica o della Regione, all'I.N.A.D.E.L. o all'ente pubblico presso il quale è acceso il rapporto previdenziale.

Art. 3.
Personale di primo impianto degli uffici regionali

Il personale transitato o assunto direttamente dalla Regione per la prima formazione degli uffici regionali o che è stato o sia trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dell'ordinamento regionale, anche per soppressione di enti pubblici, ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità, di buonuscita, premio di servizio, o comunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'ente di provenienza, di rifondere la somma lorda (a tali titoli percepita) a favore della Regione in un'unica soluzione ed ottenere così il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa.

La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso, però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito. Il numero delle rate è fissato in relazione all'importo del debito stesso.

Art. 4.
Termini

I dipendenti interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data predetta; per il personale non in servizio a tale data, il termine decorre dal giorno di notificazione del provvedimento di costituzione del rapporto d'impiego o di lavoro. In caso di opzione per il pagamento in unica soluzione, di cui al precedente art. 3, questo deve avvenire nel termine perentorio di giorni novanta dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento adottato dall'amministrazione.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'ordinamento I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale dipendenti enti locali, per i riscatti operati dall'istituto medesimo.

Art. 5.
Norme finanziarie

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 280 milioni, che sarà iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 525024, da istituirsi nel bilancio regionale per l'anno medesimo, con la seguente denominazione: «Spese per l'omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale».

All'onere derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa, si farà fronte, quanto a lire 230 milioni, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 990031 e, quanto a lire 50 milioni, mediante iscrizione di tale importo in termini di competenza e di cassa, al capitolo di entrata 32430, che sarà istituito nel bilancio regionale per l'anno 1979, con la seguente denominazione: «Versamenti effettuati dal personale dipendente per riscatto di servizi ai fini previdenziali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 4 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° *settembre* 1979.

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. 68.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, dettante norme per il controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, dopo le parole « enti ospedalieri » sono aggiunte le parole « e degli altri enti locali, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, è sostituito dai seguenti:

« L'organo di controllo, per il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, è integrato da un esperto in materia sanitaria, ovvero da un suo sostituto, designati dal consiglio regionale.

L'organo di controllo, integrato a norma del comma precedente, esercita il controllo sugli atti degli enti ospedalieri fino alla estinzione della loro personalità giuridica, con le modalità previste dal secondo comma, e successivi, dell'art. 21 della presente legge ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, è aggiunto il seguente comma:

« Ai membri supplenti che assistono alle sedute spetta lo stesso trattamento economico previsto per i membri effettivi ».

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, la proposizione dopo le parole « in modo palese » è soppressa.

Art. 5.

Al secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, dopo le parole finali « di norme regolamentari » sono aggiunte le parole « di diritto obiettivo »

Art. 6.

Al secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, è soppresa la parola « generale » dopo le parole « rispondenti all'interesse pubblico ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'art. 26 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Il provvedimento, comprensivo di dispositivo e motivazione, deve essere depositato in segreteria in duplice copia, di regola entro cinque giorni dalla decisione e, comunque, inviato all'ente interessato entro dieci giorni dall'adozione ».

Il quarto comma dello stesso art. 26 è soppresso.

Art. 8

La seconda parte del secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, è sostituita dalla seguente:

« Il segretario cura, inoltre, la ricezione degli atti deliberativi degli enti locali e la comunicazione agli enti medesimi delle decisioni di cui al primo comma dell'art. 26; provvede altresì a comunicare per estratto al Bollettino ufficiale della Regione le decisioni indicate alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 28, ai fini della successiva pubblicazione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chinque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 4 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 *settembre* 1979.

(977)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. 40.

Criteri per la determinazione da parte dei comuni degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita e consumo di alimenti e bevande, art. 54, lettera D), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

I comuni d'intesa a livello provinciale, sentito il parere delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti maggiormente rappresentative, e tenuto conto degli interessi e delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici determinano gli orari delle attività di cui sopra in base ai criteri stabiliti dal presente provvedimento.

Art. 2.

Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio (orario giornaliero e settimanale)

L'orario complessivo settimanale di apertura non deve superare le quarantaquattro ore settimanali, salvo quanto diversamente previsto dai punti successivi della presente legge.

Gli orari di apertura e chiusura devono essere fissati entro una fascia oraria tra le ore 6 e le ore 20, in ogni caso l'orario giornaliero di apertura non può superare nove ed essere inferiore a quattro ore

La determinazione degli orari sarà fissata anche in relazione alle consuetudini locali e tenendo conto della disponibilità di tempo libero dei consumatori.

I comuni, indipendentemente dall'orario stabilito per l'apertura antimeridiana, possono autorizzare l'apertura facoltativa anticipata di un'ora per le latterie e panetterie, rispettivamente per la sola vendita del latte fresco e del pane e prodotti da forno a base di sfarinati.

L'orario di vendita dovrà essere uniforme per i negozi dello stesso settore merceologico o di più settori; devono altresì uniformarsi quanto più possibile fra le varie località ricadenti nella stessa provincia.

I settori merceologici comprendono gli esercizi di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale del 30 agosto 1971, e successive modifiche ed integrazioni.

Solo in casi di effettiva e comprovata necessità, gli orari possono essere diversificati per località e per settori merceologici, sempre entro i limiti della fascia oraria di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Chiusura domenicale e festiva

Salvo quanto previsto nei commi ed articoli successivi della presente legge, nei giorni domenicali e festivi è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.

Nel caso di festività consecutive può essere determinata, limitatamente ai negozi del settore alimentare e per le rivendite di gas liquido ad uso domestico, l'apertura antimeridiana nel giorno festivo (nel caso di due festività), o nei due giorni festivi (nel caso di tre festività), più idonei a garantire il servizio di rifornimento ai consumatori, con l'osservanza dell'orario stabilito per i giorni feriali. Tali aperture non dovranno comunque coincidere con le festività del 1° gennaio, 1° maggio, domenica di Pasqua e 25 dicembre.

Nelle ricorrenze e festività tipicamente locali e nelle domeniche precedenti il Natale e il Capodanno, può essere autorizzata la sospensione della chiusura domenicale e festiva.

Eccezionalmente, e comunque nel rispetto delle quarantaquattro ore settimanali, da garantire con opportune chiusure

compensative, i comuni possono autorizzare, per un massimo di due volte in un anno, l'apertura domenicale o festiva dei negozi, in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative o culturali, che abbiano almeno carattere sovracomunale.

Art. 4.

Chiusura infrasettimanale

I comuni nella determinazione dell'orario settimanale prevedono una mezza giornata di chiusura che dovrà essere unica per i negozi dello stesso settore merceologico o di più settori e deve uniformarsi quanto più possibile fra le varie località della provincia di appartenenza.

I comuni in base ad effettive e comprovate esigenze locali o ad altre necessità, osservando le procedure previste all'art. 1 della presente legge, possono determinare la giornata di chiusura infrasettimanale per i negozi dell'intero territorio comunale, di singole zone, per singoli settori merceologici e per determinati periodi dell'anno, prescindendo dai criteri di uniformità di cui al comma precedente.

La chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata non si effettua qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

Può essere inoltre autorizzata, per tutti i settori merceologici, la sospensione della chiusura infrasettimanale per il periodo delle festività natalizie che va dal 16 dicembre al 6 gennaio Durante tale periodo la chiusura serale potrà essere protratta di un'ora.

Nei giorni da mercoledì a sabato precedenti la domenica di Pasqua può essere autorizzata, per tutti i settori, la sospensione della chiusura infrasettimanale e la chiusura serale può essere protratta alle ore 21.

Per i centri commerciali ed i mercati coperti situati in aree pubbliche attrezzate e con impianti fissati permanentemente al suolo, tenuto conto che si tratta di complessi operativi autonomi, la chiusura infrasettimanale può essere effettuata nella stessa giornata per tutti i settori merceologici.

Art. 5.

Esercizi con attività miste

Gli esercizi di vendita al dettaglio che trattano generi appartenenti a più settori merceologici osservano l'orario relativo al settore prevalente nell'economia del singolo punto di vendita. I relativi accertamenti sono eseguiti a cura del comune. In ogni caso è vietato un orario differenziato.

Gli esercizi con attività miste parti delle quali soggette ad autorizzazione di commercio e parte a licenza di pubblico esercizio o licenza per la vendita di articoli di monopolio devono sospendere la vendita dei generi soggetti all'autorizzazione di commercio, ad eccezione del latte alimentare, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi al dettaglio di tali generi e durante le quali sono invece tenuti a restare aperti per svolgere l'attività prevista dalle altre licenze.

Art. 6.

Mercati ed attività ambulanti

L'orario dei mercati rionali, nonché degli ambulanti con posteggio in area non di mercato deve essere determinato nel rispetto del limite massimo delle quarantaquattro ore settimanali.

L'orario dei mercati rionali con attività mista deve essere determinato sulla base dell'attività prevalente.

Nel caso di mercati o fiere, aventi carattere tradizionali e perciò autorizzati, che ricadano in giorni del mese domenicali e festivi, secondo il calendario già prestabilito, il comune può autorizzare lo svolgimento.

La Regione si riserva, comunque, di disciplinare meglio la materia con apposito provvedimento legislativo.

I negozi e le altre attività di vendita al dettaglio possono effettuare l'apertura facoltativa limitatamente all'orario dei mercati.

I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio.

Art. 7.

Particolari attività di vendita

I comuni possono stabilire che le rosticcerie, le pasticcerie, nonché gli esercizi che provvedono in modo esclusivo o prevalente alla vendita di dolciumi e gelati, le friggitorie, le pizzerie e le altre attività similari, nonché i laboratori esclusivamente adibiti alla produzione e vendita di pasta alimentare fresca, osservino lo stesso orario dei pubblici esercizi di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524. In tal caso sono soggetti alla disciplina prevista dalla legge 1° giugno 1971, n. 425.

Per il commercio ambulante di prodotti stagionali (cocomeri, caldarroste, ecc.) possono essere consentite deroghe temporanee al divieto di vendita nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali, nonché all'orario giornaliero.

Gli esercizi di vendita dei prodotti tipici dell'artigianato locale possono essere esentati dalla chiusura domenicale e festiva.

Gli esercizi di vendita al dettaglio di fiori e piante possono essere autorizzati all'apertura antimeridiana nei giorni domenicali e festivi e nel periodo della commemorazione dei defunti.

Nei giorni domenicali e festivi i comuni, di intesa con le categorie interessate, possono eventualmente prevedere dei turni da stabilirsi preventivamente, in modo che ci sia sempre un numero di negozi aperti atti a soddisfare le esigenze dei consumatori.

Le rivendite di fiori site all'ingresso o nelle immediate vicinanze dei cimiteri, possono essere autorizzate dai comuni ad osservare l'orario di vendita in coincidenza con quello di apertura e chiusura dei cimiteri stessi.

In ogni caso si dovrà garantire l'osservanza delle quarantaquattro ore settimanali, anche prevedendo chiusure aggiuntive nel corso della settimana.

Art. 8.

Deroghe per le località ad economia turistica

Nei comuni ad economia turistica e limitatamente a periodi di maggior afflusso l'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio, sia nei giorni feriali sia in quelli festivi e domenicali, può essere fissato in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del presente provvedimento.

Limitatamente ai periodi 1° giugno-30 settembre e 15 dicembre-31 marzo, può essere autorizzata anche la sospensione della chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata.

I comuni ad economia turistica di cui al presente articolato saranno individuati ed elencati con successivo provvedimento della Regione. Fino ad allora resta in vigore la normativa attualmente vigente in materia.

Sono fatte salve, comunque, le procedure richieste dall'art. 3 della legge 28 luglio 1971, n. 558 e dell'art. 7 della legge 1° giugno 1971, n. 425, in quanto compatibili.

Art. 9.

Ferie

I comuni, fatte salve le norme di legge e dei regolamenti comunali vigenti in materia, sentite le associazioni provinciali e locali di categoria ed i sindacati dei lavoratori, definiscono annualmente i criteri di sospensione delle attività commerciali per ferie, assicurando che in ogni zona abitata resti aperto un adeguato numero di punti di vendita al dettaglio di generi di largo consumo.

Art. 10.

Sfera di applicazione

Gli orari determinati dai comuni, intesi come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza della autorizzazione secondo le norme vigenti, valgono per gli esercenti la vendita al dettaglio, le cooperative e gli industriali con attività di vendita al dettaglio.

Sono escluse le rivendite di generi di monopolio, di negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici alberghieri, gli spacci interni di cui all'art. 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426, purché la vendita sia effettuata in appositi locali non aperti al pubblico e come tali sprovvisti di insegna sulla pubblica via, gli esercenti situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, le rivendite di giornali, nonché gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, disciplinati con separato provvedimento.

Art. 11.

Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni della legge 28 luglio 1971, n. 558, e dei provvedimenti comunali sono punite ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 558.

Le sanzioni saranno irrogate dal sindaco del comune nell'abitato nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Per quanto attiene le procedure relative all'accertamento delle infrazioni, alla contestazione delle medesime, alla notificazione dei relativi accertamenti ed alla emissione degli atti sanzionatori si osservano, in quanto compatibili ed applicabili, le norme contenute nella legge 24 dicembre 1975, n. 706.

L'importo delle somme riscosse per l'applicazione delle pene pecuniarie irrogate dal sindaco è attribuito al comune.

Art. 12.

Esposizione di apposito cartellino a stampa

Nei negozi e negli esercizi di vendita al dettaglio dovrà essere esposto un cartello visibile al pubblico, che indichi l'orario giornaliero di apertura e chiusura, nonché il giorno in cui si effettua il riposo infrasettimanale di mezza giornata.

Art. 13.

Norma transitoria

I decreti del presidente della giunta regionale sulla disciplina dell'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio ed ogni altro provvedimento emesso in esecuzione ai decreti stessi resteranno in vigore fino alla data in cui avranno efficacia i provvedimenti comunali emessi nell'esercizio dell'attribuzione di cui all'art. 54, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla presente legge.

Art. 14.

Pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande
(Orario giornaliero)

I comuni determinano l'orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande in relazione alle esigenze e caratteristiche locali, e possono diversificare lo orario di apertura per zone, per categorie tipologiche e per periodi dell'anno. In caso di effettiva e comprovata necessità ed al fine di garantire il servizio ai consumatori, possono inoltre adottare un orario minimo di apertura.

L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di cui alla lettera *a*) e alla lettera *b*) dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 dovrà essere determinato nell'ambito di una fascia oraria giornaliera compresa fra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.

I provvedimenti dei comuni devono prevedere per l'esercente la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, relativa alla posticipazione dell'apertura ed alla anticipazione della chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario di apertura stabilito, nonché la possibilità di chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di due ore consecutive.

Deve, inoltre, essere prevista la facoltà per l'esercente di posticipare la chiusura di un'ora nei giorni festivi e prefestivi.

Per le attività di vendita e consumo di alimenti e bevande effettuate negli esercizi di cui **al punto *c*), primo comma** dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, può essere determinato l'orario stabilito per i locali in cui sono inseriti (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).

Art. 15.

Chiusura settimanale

I comuni determinano la giornata di chiusura settimanale in base alle norme contenute nella legge 1° giugno 1971, n. 425.

Art. 16.

Esenzioni

Negli alberghi, locande e pensioni è consentita l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in deroga agli orari fissati dai comuni alle sole persone alloggiate.

Negli esercizi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande per tutte le ventiquattro ore di ciascun giorno.

Il comune può autorizzare particolari deroghe agli orari stabiliti in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali, con possibilità di prolungare l'orario di apertura anche durante tutta la notte.

Art. 17.

Sospensione di attività per ferie

I comuni promuovono, in accordo con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei gestori dei pubblici esercizi e dei lavoratori dipendenti, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione nel territorio.

Art. 18.

Norme finali

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti, ed in particolare il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

I comuni della Regione devono, entro e non oltre tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge, adottare apposite delibere consiliari in attuazione dell'art. 54, lettera *d*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 con le quali vengono recepiti i presenti criteri.

I comuni, inoltre, dovranno trasmettere alla Regione, entro e non oltre dieci giorni, tutti i provvedimenti che adotteranno in applicazione della presente legge.

Per quanto non eventualmente previsto nella presente legge si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 dicembre 1979

d'AIMMO

(1080)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1980, n. **8.**

Regionalizzazione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745, dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 1° *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organizzazione e la gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 745, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra la regione Puglia e la regione Basilicata approvati con legge regionale.

Art. 2.

Per la elezione dei rappresentanti della regione Basilicata nel consiglio di amministrazione dell'istituto, ciascun consigliere regionale vota per un massimo di quattro nomi.

Risultano eletti i sei nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei rappresentanti della regione Basilicata nel collegio sindacale dell'istituto, ciascun consigliere regionale vota per un solo nome. Risultano eletti i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 gennaio 1980

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1980, n. **9**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente l'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 1° *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale approvata il 14 dicembre 1979, concernente la « Regionalizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 1979, n. 745, dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata », viene aggiunto il seguente comma:

« L'accordo allegato alla presente legge diventerà operativo con l'entrata in vigore di entrambe le leggi regionali della Puglia e della Basilicata ».

Art. 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 gennaio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1980, n. **10**.

Iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale da destinare alle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 1° *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

HA APPOSTO IL VISTO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Iscrizione nei ruoli nominativi regionali

La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali che saranno istituiti in conformità a quanto disposto dai decreti delegati di cui all'art. 47 della predetta legge n. 833/1978.

Art. 2.

Elenchi del personale ed enti obbligati

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli di cui al precedente art. 1, gli enti sottoindicati e di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 66 della legge n. 833/1978 nonchè i comuni predispongono elenchi nominativi del personale di ruolo da essi dipendente corredati dei dati previsti in apposito schema predisposto dalla giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione:

a) gli enti ospedalieri;

b) le istituzioni pubbliche e gli altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, numero 833;

c) i consorzi di enti locali per la gestione di servizi sanitari;

d) le province, limitatamente al personale addetto ai presidi, uffici e servizi sanitari comunque denominati, ivi compresi i laboratori di igiene e profilassi, i centri di medicina sociale, i centri di igiene mentale e i presidi sanitari extraospedalieri;

e) i comuni limitatamente al personale addetto ai presidi, uffici e servizi sanitari comunque denominati.

Art. 3.

Requisiti per l'inclusione negli elenchi

Negli elenchi nominativi di cui al precedente articolo e con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge va incluso:

a) il personale addetto in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977 ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) il personale assunto successivamente al 28 dicembre 1978 a mezzo di pubblico concorso secondo la normativa vigente, per la copertura di posti vacanti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) il personale dipendente dagli enti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti;

d) il personale dipendente dalle province o dai comuni che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

Art. 4.

Personale non di ruolo

Per i fini indicati al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui all'art. 2 della presente legge devono predisporre distinti elenchi nominativi relativi al personale non di ruolo addetto esclusivamente ed in modo continuativo ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o in assegnazione presso altri enti, a condizione che, per quanto concerne il personale dipendente da province e comuni, risulti utilizzato in un settore sanitario.

Nel caso di servizio prestato presso più enti tra quelli previsti al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi devono essere formati dall'ente presso cui il personale era in servizio all'atto dell'entrata in vigore della stessa legge.

Art. 5.

Istruttoria degli elenchi

Gli elenchi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge devono essere predisposti a firma del presidente o del legale rappresentante di ciascuno degli enti interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dello schema di cui al precedente art. 2 e devono essere portati a conoscenza del personale dipendente mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, all'albo dell'ente o, in mancanza, all'albo del comune ove l'ente ha sede.

Entro i quindici giorni successivi alla suddetta pubblicazione, i dipendenti interessati possono avanzare istanza per eventuali modifiche o correzioni agli elenchi stessi all'ente di appartenenza che, nei successivi quindici giorni, provvede motivatamente sulle predette richieste.

Gli elenchi così formati, unitamente alle richieste di modifica pervenute, vanno trasmessi entro lo stesso termine alla giunta regionale.

Nel caso di persistente inadempienza, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per l'assolvimento in via sostitutiva dei compiti di cui ai predetti articoli.

Art. 6.

Iscrizione nei ruoli regionali

Con deliberazione della giunta regionale, il personale di ruolo compreso negli elenchi di cui all'art. 3, salvo quanto previsto al successivo art. 8, è iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui all'art. 1 in conformità ai criteri e con le modalità che saranno stabilite dai decreti delegati ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

E' parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 4, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, che abbia superato il concorso riservato previsto al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza ha effetto dalla data di entrata in funzione delle unità sanitarie locali di cui agli articoli 14 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 7.

Iscrizione nei ruoli nominativi regionali di altro personale

La giunta regionale iscrive nei ruoli nominativi regionali di cui all'art. 1 della presente legge, in conformità ai criteri e con le modalità che saranno stabilite dai decreti delegati di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni previste dalle specifiche sottoindicate norme della legge 833/1978;

a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67), salvo quanto previsto dal successivo art. 8;

b) personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, delle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (terzo comma dello art. 67);

c) personale della Croce rossa italiana (primo e secondo comma dell'art. 70);

d) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'art. 72);

e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73);

f) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali, salvo diversa necessità della regione (secondo comma dell'art. 67);

g) personale tecnico-sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso, presso gli uffici comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali (secondo comma dell'art. 68);

h) personale tecnico-sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali (terzo comma dell'art. 68).

Ai fini della emanazione della legge regionale prevista dal secondo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale regionale in servizio presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale può optare, entro centoventi giorni dalla emanazione del decreto delegato di cui all'art. 47 della legge medesima, per il mantenimento della propria posizione nel ruolo unico dei dipendenti regionali o per la iscrizione nel ruolo nominativo regionale del Servizio sanitario nazionale.

Le amministrazioni interessate devono fornire alla giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 5, elenchi nominativi riferiti al personale indicato alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del presente articolo.

Art. 8.

Personale degli enti mutualistici

Il personale già comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349, può optare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale o per l'inquadramento nei ruoli dei dipendenti regionali.

L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale è disposto con deliberazione della giunta regionale previa comunicazione, per quanto riguarda il personale degli enti mutualistici ai rispettivi commissari liquidatori, ai fini dell'inclusione, ai sensi dell'art. 67, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei contingenti previsti dal primo comma dello stesso articolo.

L'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale è effettuato con le modalità e criteri fissati con successiva legge regionale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione dei decreti delegati di cui all'art. 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.

Variazione agli elenchi ed ai ruoli

Nella stessa forma e con le stesse modalità di cui al precedene art. 5 ed entro trenta giorni dal loro verificarsi, le amministrazioni ed enti interessati devono, altresì, comunicare alla giunta regionale le variazioni intervenute successivamente alla trasmissione degli elenchi o alla formazione dei ruoli nominativi regionali e da apportare agli stessi in conseguenza di assunzioni effettuate mediante pubblico concorso per la copertura di posti previsti nella pianta organica di presidi, uffici e servizi sanitari, nonché a seguito di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Le variazioni successive alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale sono anch'esse disposte dalla giunta regionale.

I provvedimenti di iscrizione e quelli di variazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

I ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale formati ai sensi della presente legge sono aggiornati entro il mese di gennaio di ogni anno con provvedimento della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10.

Opposizione ai ruoli

Avverso i provvedimenti di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelli di variazione è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La giunta regionale decide, con provvedimento definitivo, entro sessanta giorni dalla notifica della opposizione stessa.

Art. 11.

Assegnazione del personale iscritto alle unità sanitarie locali

L'assegnazione del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale avverrà con i criteri, modalità e decorrenze che saranno stabilite dalla legge regionale da emanarsi ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 12.

Competenze delle unità sanitarie locali

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali di cui agli articoli 14 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli adempimenti di cui all'art. 9 della presente legge saranno effettuati a cura delle stesse.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 gennaio 1980

VERRASTRO

(1568)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800630)